Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1902 | **Roma — Mercoledì 26 Marzo** | **Numero 71**

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — **Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi** — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 76 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 7 luglio 1901, n. 321, che dà facoltà al Governo di emanare le disposizioni occorrenti per assicurare la conservazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per la conservazione del nuovo catasto, in esecuzione delle leggi suddette, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1902.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* COCCO-ORTU.

REGOLAMENTO per la conservazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, 21 gennaio 1887, n. 23, e 7 luglio 1901, n. 321.

Della conservazione del catasto

Norme generali

Art. 1 (1).

La conservazione del catasto dei terreni, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, 21 gennaio 1897, n. 23, e 7

(1) V. articolo 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e articolo 1° del testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati, 4 luglio 1897, n. 276.

luglio 1901, n. 321, ha per oggetto di tenere in evidenza in modo continuo, mediante volture e anche mediante verificazioni periodiche e straordinarie:

a) le mutazioni che avvengono rispetto alle persone dei proprietari, possessori, direttari, enfiteuti o livellari, usufruttuari ed usuari di beni immobili o di altri diritti reali in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto;

b) le mutazioni che avvengono nello stato dei beni immobili e nelle loro rendite, nei casi contemplati dalla legge.

Art. 2.

Il catasto si conserva per ogni Comune amministrativo; è però ammessa la separata conservazione anche per frazione catastale di Comune, nei casi d'eccezione contemplati dall'articolo 10 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (1).

Art. 3.

Gli atti dei quali si fa la conservazione sono quelli determinati dall'articolo 33 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (2).

Art. 4 (3).

La conservazione si fa sopra due esemplari identici delle mappe e dei registri catastali, da affidarsi: l'uno ad una Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza, per tutti i Comuni di ciascuna provincia; l'altro alle Agenzie delle imposte dirette per i Comuni compresi nella rispettiva circoscrizione distrettuale.

TITOLO I.

CAPO I.

Delle domande di voltura

Art. 5 (4).

Dev'essere domandata la voltura catastale quante volte avvenga il passaggio da una ad altra persona, della proprietà, del possesso, del dominio diretto, del dominio utile, dell'usufrutto e dell'uso dei beni immobili e d'altri diritti reali sempre in quanto siano soggetti alla inscrizione in catasto, anche se trattisi di passaggio o divisione fra persone cointestate.

Art. 6.

Le domande di voltura devono esser fatte all'Ufficio del Registro o delle successioni, competente a registrare l'atto civile o giudiziale, od a ricevere la denunzia di successione, che danno luogo alle volture (5).

La domanda è compilata sopra un modulo a stampa, che il Ricevitore consegna gratuitamente perchè sia completato colle indicazioni occorrenti e sottoscritto da chi presenta gli atti da registrarsi, o fa la denunzia della successione.

La presentazione delle domande deve avvenire contemporaneamente alla richiesta della registrazione dell'atto civile o giudiziale, od alla presentazione della denunzia della successione per causa di morte, o per le altre cause contemplate dagli articoli 79 e 80 (1) del testo unico delle leggi di registro.

L'obbligo di provvedervi incombe alle persone, che per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro hanno l'obbligo della registrazione degli atti civili o giudiziali o della denunzia di successione, nonchè del pagamento delle relative tasse.

Nel trasferimento dei beni vincolati a condizione sospensiva, la domanda delle volture deve presentarsi all'Ufficio del Registro, o delle successioni, insieme colla denunzia della verificata condizione.

Il precedente proprietario, o possessore, ha sempre facoltà di promuovere la voltura in testa a chi di ragione, qualora non vi abbiano provveduto coloro che ne hanno l'obbligo per legge.

Art. 7.

Un solo modulo può comprendere tutte le domande delle volture dipendenti da un medesimo atto traslativo o da una medesima denunzia di successione. Il Ricevitore determina a norma

---

(1) Articolo 10, legge 1° marzo 1886, n. 3682 — Di regola ogni Comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministro delle Finanze, con decreto speciale, sulle proposte delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

(2) Articolo 33 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 — Costituiscono il catasto:

1. La mappa particellare;
2. La tavola censuaria;
3. Il registro delle partite;
4. La matricola dei possessori.

(3) V. articolo 9 della legge 7 luglio 1901, n. 321, e articolo 199 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118, per l'esecuzione delle leggi sul riordinamento dell'imposta fondiaria.

(4) Articolo 3 del testo unico, 4 luglio 1897, n. 276, delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati.

(5) Articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Le domande di voltura saranno fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e saranno presentate all'Ufficio del registro o delle successioni, insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e, per le denuncie dei trasferimenti in causa di morte, con la copia dei documenti relativi alla successione.

Il Ricevitore, nei modi e termini da stabilirsi col Regolamento, trasmetterà, all'Ufficio incaricato della conservazione del catasto, le domande con le copie e gli estratti occorrenti per l'esecuzione delle volture.

Se le parti non vi provvedono, le copie e gli estratti saranno fatti in carta libera dal Ricevitore del registro, al quale, in tal caso, è dovuto un compenso di centesimi 25 per ogni pagina dell'originale riprodotto nella copia o nell'estratto.

Tale compenso si liquida all'atto della registrazione ed è dovuto anche quando la registrazione si faccia senza pagamento di tassa.

(1) Articolo 79 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico) — Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredità ed esecutori testamentari.

L'obbligo della denunzia è solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui, dal quale procede la successione od il legato, è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa.

Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari, il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

In caso d'assenza, il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni, i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualità col benefizio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrerà dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

In ogni caso però la denunzia delle eredità accettate col benefizio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà nei casi previsti dalla presente legge, e a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalità subordinate alla eventualità della morte.

Queste denunzie dovranno farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalità si devolve.

Articolo 80 della legge predetta. — La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovrà eseguirsi dall'investito del benefizio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.

La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, aventi sede fuori dello Stato, sarà fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.

degli articoli 71 e 72 il numero delle domande di voltura che s'intendono comprese in ciascun modulo, applica a questo le corrispondenti marche da bollo in ragione di centesimi cinquanta, oltre i decimi, per ogni domanda, e le annulla col bollo a calendario.

I moduli contenenti le domande delle volture sono trasmessi, insieme alle copie od estratti dei relativi documenti, all'Agenzia delle imposte del distretto, in cui risiede l'Ufficio del Registro che le ha ricevute, entro otto giorni al più tardi dalla loro data, con un elenco in duplo. Uno degli esemplari dell'elenco viene immediatamente restituito dall'agente, firmato in segno di ricevuta.

Nel modulo contenente le domande delle volture, il Ricevitore indica:

a) distintamente per ogni voltura il prezzo od il valore attribuito ai beni per gli effetti della tassa di registro o di successione e la somma pagata per diritti catastali;

b) la data ed il numero della corrispondente partita d'introito.

CAPO II.

Dei documenti da unirsi alle domande delle volture

—

Art. 8.

Con le domande delle volture devono essere presentate all'Ufficio del Registro, o delle successioni, le copie o gli estratti in carta libera degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e per i trasferimenti in causa di morte, le copie, o gli estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 9, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.

Se le parti non vi provvedono, le copie, o gli estratti saranno fatti in carta libera dal Ricevitore del Registro, a norma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (1).

Le copie e gli estratti degli atti di trasferimento presentati dalle parti devono essere autenticati dall'ufficiale pubblico, che conserva gli originali, o che ha autenticate le firme; invece le copie o gli estratti eseguiti dal Ricevitore del Registro devono dallo stesso essere dichiarati conformi ai documenti prodotti dalle parti. Quest'ultima disposizione si applica anche alle copie dei certificati catastali nel caso previsto dall'articolo 9.

In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

Art. 9 (2).

Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici o di atti giudiziali o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla voltura, cioè:

a) la individuale designazione delle persone intestate e di quelle da intestarsi in catasto;

b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

In luogo delle indicazioni di cui alla lettera *b*) potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' termini dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (3).

Art. 10 (1).

Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in carta libera rilasciato dall'Ufficio del Registro, al quale fu denunciata l'eredità, con le seguenti indicazioni:

a) il nome del defunto, il nome e la paternità degli eredi e dei legatari, nonchè la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denunzia;

b) la data della morte e quella della denunzia dell'eredità;

c) la specie della successione, se cioè testata od intestata, e nel primo caso, la data, il rogito e l'apertura del testamento;

d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;

e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità, con la indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantità fra i singoli eredi e legatari;

f) il valore attribuito agli immobili ed ai diritti reali per gli effetti della tassa di successione;

g) le somme pagate per tasse e sopratasse di successione e per diritti catastali, e i dati distintivi della bolletta relativa.

Per adempiere alla prescrizione della lettera *e*), possono i notai e altri pubblici funzionari, e le parti interessate, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a' termini dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321. (2)

Art. 11.

Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione, di cui all'articolo 126 testo unico 20 maggio 1897, n. 217, della legge sulle tasse di Registro (3), la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione, e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, da rilasciarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

I predetti documenti dovranno essere presentati al Ricevitore del

---

(1) V. nota n. 5 all'articolo 6.

(2) V. articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative sulla conservazione dei catasti dei terreni e dei fabbricati del 4 luglio 1897, n. 276, e articolo 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(3) Articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Saranno esenti da qualsiasi diritto, salvo la tassa di bollo:

a) i certificati ed estratti catastali richiesti dai notai, cancellieri, uscieri ed altri pubblici funzionari, per la redazione degli atti nei quali intervengono, o per essere allegati agli atti stessi, a' sensi dell'articolo 3;

b) gli estratti di mappa da prodursi come tipo di frazionamento, a' sensi dell'articolo 4;

c) gli estratti di mappa e gli atti per il collegamento tra il vecchio ed il nuovo catasto, a' termini dell'articolo 5.

Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, di cui all'articolo 5, sarà pure esente dalla tassa di bollo.

Le riproduzioni dei fogli di mappa, eseguite e messe in vendita a cura dello Stato, saranno assoggettate agli ordinari diritti ed alle tasse di bollo solamente quando debbano servire per un qualunque uso pubblico, come copie od estratti autentici delle mappe.

(1) V. nota n. 2 all'articolo 9.

(2) V. nota n. 3 all'articolo 9.

(3) Articolo 126 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217. — Vi ha prescrizione per la domanda della tassa:

1° *Dopo due anni* dal giorno della registrazione dell'atto o contratto, o da quello della presentazione della denunzia del trasferimento, se si tratta di supplemento di tassa per una percezione insufficiente o di domanda diretta a far correggere le inesattezze incorse nella denunzia.

Parimente le parti non saranno ammesse dopo lo stesso termine a chiedere la restituzione delle tasse pagate.

2° *Dopo tre anni* dal giorno della presentata denunzia, qualora si tratti di omissioni di beni nelle denunzie delle successioni o in quelle delle dotazioni di benefizi o cappellanie.

3° *Dopo tre anni* dalla presentazione della prima o successiva denunzia per la riscossione della tassa dovuta sulle successioni e sulle dotazioni dei benefizi o delle cappellanie;

4° *Dopo dieci anni* dal giorno dell'apertura delle successioni o della presa di possesso di benefizi o cappellanie per l'esazione delle tasse sulle successioni e sulle dotazioni non denunziate.

Pe le successioni aperte all'estero, e per i benefizi e le cappellanie aventi sede fuori dello Stato, tale prescrizione decorre dal giorno in cui l'Ufficio al quale dovevasi fare la dichiarazione abbia potuto, col mezzo di documenti ad esso presentati, venire in cognizione dell'apertura della successione o della presa di possesso del beneficio o della cappellania.

Registro per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali.

Art. 12.

Le volture per i trasferimenti contemplati dagli articoli 79, penultimo comma, e 80 del testo unico delle leggi sul Registro (1), devono farsi in base agli atti legali, che li comprovano, ed al certificato di eseguita denunzia da cui risulti il pagamento della tassa di registro o di successione.

Per i passaggi di usufrutti che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, la voltura si eseguirà in base al detto certificato ed al *Regio placet*, in virtù del quale l'investito si considera agli effetti civili immesso nel godimento dei beni immobili.

Allorquando la tassa di registro o di successione per il consolidamento dell'usufrutto colla nuda proprietà viene pagata anticipatamente, le parti sono tenute pur sempre a fare al Ricevitore la denunzia voluta dall'articolo 70 del testo unico precitato (2), e anche in questo caso la voltura si fa in base ai documenti menzionati nel primo comma del presente articolo.

Art. 13 (3).

Per gli errori, imputabili alle parti, avvenuti nell' intestazione catastale o nell' inscrizione di beni alla partita di chi non ne sia proprietario o possessore, si fa luogo a voltura di correzione in base a domanda ed alla produzione dei documenti, come per le volture ordinarie.

Per gli errori imputabili agli Uffici di conservazione del catasto, la voltura di correzione deve essere eseguita d'ufficio, anche senza domanda delle parti, e senza pagamento di alcun diritto, sulla base d'una nota di voltura compilata, previa verificazione, dalla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza, la quale nota tien luogo di domanda di voltura.

Art. 14.

Negli atti di consenso che vengono prodotti per ottenere le volture di correzione, deve sempre essere contenuta la dichiarazione che trattasi d'un errore che risale all'impianto del catasto; diversamente deve essere citato il titolo da cui scaturisce il diritto di proprietà o di possesso nella persona a cui favore devesi procedere alla rettifica dell'intestazione catastale.

Art. 15.

Per gli effetti dell'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (4), gli Uffici della conservazione dovranno denunziare al procuratore del Re, per l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (testo unico) 25 maggio 1879, n. 4900, le mancanze o le imperfezioni, che eventualmente riscontrassero negli atti civili o giudiziali dei dati catastali di cui agli articoli precedenti.

Art. 16.

Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'articolo 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (1).

Le linee dividenti devono essere appoggiate a capisaldi di mappa come punti trigonometrici e termini di proprietà, o quanto meno a spigoli di case od altri punti salienti, e riferite a misure prese sul terreno affinchè sia facile verificarne la regolarità.

Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella (2). La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato, in carta libera, purchè in tale atto, da rimanere presso gli Uffici della conservazione, sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato.

La ripartizione della rendita deve essere fatta in ragione della superficie, nonostante qualunque patto in contrario (3).

Art. 17.

Il tipo in appoggio a volture dipendenti da costruzione di strade, o rigurdante frazionamenti di più particelle contigue, può farsi in unico foglio comunque riguardi più partite, giusta il disposto dell'articolo 51, e può comprendere anche la dimostrazione di cui all'articolo precedente pei singoli numeri di mappa.

Art. 18.

I tipi di frazionamento di cui all'articolo 16 debbono essere prodotti dalle parti interessate, o all'Ufficio del Registro, all'atto della compilazione della domanda di voltura a cui si riferiscono, o direttamente all'agente delle imposte, entro 15 giorni dalla data della domanda stessa.

Ove le parti non vi provvedano, si procede in conformità degli articoli 21 e 22.

Capo III.

Dell'esecuzione delle volture

Art. 19.

L'agente delle imposte sulle domande di voltura che riceve dall'Ufficio di Registro o delle successioni, o da altre Agenzie, segna la data del ricevimento, appone il bollo d'ufficio e le registra in apposito protocollo, dando alle medesime il numero d'ordine corrispondente.

Qualora la voltura riguardi interamente beni posti in altro distretto d'Agenzia, l'agente invia nello stesso giorno gli atti ricevuti all'Agenzia competente in piego raccomandato insieme con due copie dell'elenco degli atti stessi, una delle quali rimane all'Ufficio ricevente, l'altra dev'essere da questo restituita all'Ufficio mittente con dichiarazione di ricevuta.

Se i beni sono situati in più distretti, l'invio degli atti dev'essere fatto ad un'Agenzia e da questa successivamente nell'ordine delle rispettive distanze, incominciando dalla più vicina che li trasmette successivamente all'altra fino alla più lontana che li custodisce. Ogni Agenzia, meno l'ultima, indica sulla nota di voltura, di cui all'articolo 24, l'Agenzia presso la quale sono conservati i documenti.

Art. 20.

Per i beni situati nel proprio distretto, l'agente:

a) confronta i dati contenuti nelle copie degli atti con quelli contenuti nei registri catastali;

(1) V. nota a pag. 1290, seconda colonna.

(2) Articolo 70 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217. — La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a' termini del successivo articolo 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'Ufficio di Registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.

Sarà pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione

(3) V. articolo 11 testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(4) Articolo 3 della legge 7 luglio 1901, n. 321 — Negli atti pubblici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenticate, che contengono trasferimenti di beni immobili, questi dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto. In luogo di tali indicazioni potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a' sensi dell'articolo 6.

A coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente, saranno applicabili le sanzioni stabilite dalla legge sul notariato (25 maggio 1879, n. 4900, testo unico).

(1) Articolo 4 legge 7 luglio 1901, n. 321 — Quando avviene il frazionamento di una particella, deve dalle parti esser prodotto, insieme con i documenti per l'esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore e dalle parti, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

Se il tipo non fosse prodotto, o se quello presentato non fosse regolare, si provvederà d'ufficio al suo rilevamento sul terreno, a spese delle parti

(2) V. articolo 10 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(3) V. articolo 202 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118.

b) verifica agli effetti dell'articolo 78 se fu esattamente calcolato il numero delle volture;

c) e, nel caso di frazionamento di particelle, si accerta se sia stato presentato il corrispondente tipo di frazionamento e, ove manchi, provvede nel modo indicato nell'articolo seguente.

Art. 21.

Se per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti, le volture non possano essere eseguite, l'agente invita le parti, mediante notificazione di apposito avviso, a presentare entro il termine di trenta giorni da quello della notificazione gli atti e documenti complementari riconosciuti necessari, avvertendole che non ottemperando all'invito e non presentando i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da lire dieci a cinquanta e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi a' sensi dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1901 (1).

Nell'avviso devono essere specificate le imperfezioni e lacune riscontrate, nonchè gli atti, tipi di frazionamento o documenti complementari da prodursi perchè la voltura possa essere eseguita. Quando le parti dimostrino di non essere in grado di riparare subito alle imperfezioni o di presentare i richiesti documenti, e facciano domanda, anche orale, di proroga, l'agente deve concederla per il tempo che egli riconoscerà necessario, prendendone nota nel protocollo.

Art. 22.

Trascorsi trenta giorni dalla notificazione dell'invito o spirato il periodo di proroga, senza che il nuovo possessore abbia ottemperato all'obbligo di produrre gli atti necessarî per l'eseguimento della voltura, l'agente li domanda ai notai, ai cancellieri ed a qualunque altro pubblico funzionario e, quando occorra, ne informa la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza per la redazione del tipo di frazionamento.

Art. 23.

Quando il passaggio di proprietà dia luogo a frazionamento di un numero di mappa, l'agente, prima di eseguire la voltura, trasmette immediatamente il tipo di frazionamento presentato dalla parte, alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza affinchè lo riveda, ne riconosca l'esattezza e riscontri la ripartizione della superficie e della rendita. Ove occorrano correzioni, la predetta Sezione catastale le fa eseguire dalle parti col tramite dell'Agenzia che provvede a norma degli articoli precedenti.

Art. 24.

Qualora nessuna difficoltà si opponga all'eseguimento in catasto dei trasporti e sia stata riconosciuta dalla Sezione catastale la piena regolarità dei tipi di frazionamento, l'agente compila sopra apposito stampato tante note di voltura quante sono le volture che devono eseguirsi, giusta i criterî e le norme che saranno stabilite con istruzioni Ministeriali.

Le note di voltura devono essere numerate progressivamente per ciascun Comune amministrativo o per ciascuna frazione di Comune avente catasto separato, e devono contenere il riferimento al numero di protocollo assegnato alla domanda di voltura presentata all'Ufficio di Registro o delle successioni.

Art. 25.

Ciascuna nota di voltura deve indicare:

a) la data in cui è stata chiesta la voltura e la persona del richiedente;

b) il Comune e la frazione catastale del Comune in cui sono situati i beni;

c) il foglio ed i numeri di mappa principali e subalterni, nonchè gli altri dati coi quali detti beni sono rappresentati in catasto. Quando però con la voltura venga ad annullarsi una intera partita, basterà indicarne la superficie e l'estimo complessivi;

d) la ditta alla quale i beni sono intestati;

e) la ditta alla quale i beni debbono essere intestati;

f) il titolo e l'atto per cui ha luogo il trasferimento, e l'Ufficio in cui fu registrato l'atto o fu denunziata la successione;

g) il prezzo od il valore attribuito ai beni per gli effetti della tassa di registro o di successione, la somma pagata per diritti catastali, la data e il numero della corrispondente partita di introito.

Art. 26.

Le note di voltura per la intestazione alla quale si fa il trasporto, debbono indicare il cognome, il nome e la paternità degli individui, e la denominazione degli enti morali con il cognome, il nome e la qualità dei rappresentanti.

Per le società in nome collettivo, la intestazione sotto la ragione sociale deve essere seguita dalla designazione di tutti i soci e delle quote a ciascuno spettanti.

Delle donne maritate o vedove deve indicarsi il cognome paterno, il nome proprio e quello del padre, nonchè il cognome, nome e paternità del marito vivente o defunto.

Dei beneficiati ecclesiastici, per i beni amministrati in tale qualità, deve indicarsi, di seguito alla intestazione del beneficio, il cognome, il nome e la paternità.

Pei beni soggetti ad amministrazione legale, deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'amministratore legale, dopo quello del minore, dell'assente, dell'interdetto, dell'inabilitato, del fallito e della eredità giacente, o beneficiata.

Pei beni contestati deve essere indicato, di seguito al nome del proprietario o possessore, il cognome, nome e paternità di chi ha elevato la contestazione, od è succeduto negli eventuali diritti.

Pei beni enfiteutici o livellari, deve indicarsi il cognome, nome e paternità dell'enfiteuta o livellario, nonchè quello del domino diretto.

Pei beni soggetti ad usufrutto o diritto d'uso, deve essere indicato il cognome, nome e paternità dell'usufruttuario od usuario, e di seguito quello del proprietario, con l'indicazione se l'usufrutto sia totale o parziale e quale ne sia la durata quando sia a tempo determinato.

Nelle comunioni di proprietà o possesso o d'altri diritti reali, deve essere indicato il cognome, il nome e la paternità dei cointeressati e, se risulti, anche la quota spettante a ciascuno, nel qual caso i cointeressati saranno iscritti in ordine decrescente della rispettiva quota.

Quando l'area di un fabbricato rurale od urbano appartiene ad un possessore diverso da quello del fabbricato, s'indica prima il proprietario dell'area, poi quello del fabbricato.

In ogni caso si deve indicare nella domanda la professione o condizione e la residenza degl' individui o la sede degli Enti morali.

Art. 27.

Con la scorta della nota di voltura, l'agente eseguisce i trasporti nei registri catastali.

Art. 28.

Le volture saranno eseguite in modo uniforme, facendo in compendio lo scarico dalla partita del possessore intestato dei beni e diritti reali indicati nella nota di voltura ed inscrivendo a carico della partita del nuovo possessore i dati catastali dei beni e diritti medesimi.

Se il nuovo possessore ha partita aperta sotto una intestazione catastale eguale a quella del trasporto da eseguirsi, deve questo essere fatto a detta partita di seguito agli altri immobili ivi descritti nel modo e coll'ordine stesso che è prescritto per l'impianto delle partite originarie.

---

(1) Articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Se, per l'imperfezione o l'insufficienza degli atti prodotti per l'esecuzione delle volture, queste non potessero essere eseguite, l'Ufficio della conservazione del catasto inviterà le parti a presentare, entro un termine da stabilirsi col Regolamento, gli atti e documenti complementari riconosciuti necessarî.

Se le parti non ottempereranno all'invito e non presenteranno i documenti necessari, incorreranno nella pena pecuniaria da L. 10 a L. 50, e saranno poste a loro carico le spese che occorressero per raccogliere i documenti stessi.

Nella voltura di un'intera partita basta indicare nello scarico e nel carico il totale della superficie e della rendita dei beni che la compongono.

Nella voltura di una o più porzioni di una partita, si devono indicare, tanto nello scarico quanto nel carico, i singoli numeri o le singoli frazioni di numero costituenti le porzioni della partita che sono oggetto di voltura, nonchè la superficie e la rendita complessiva che passano dall'una all'altra partita.

Nello scarico dell'ultima porzione di una partita che si spegne, basta indicare il totale della superficie e della rendita che sono oggetto di voltura.

Nel carico però si devono indicare, anche in questo caso, i numeri e le frazioni di numero, ed inoltre la loro superficie e la loro rendita complessiva.

Se il nuovo possessore non ha aperta partita identica, si apre per esso apposita partita sui registri catastali.

Art. 29.

Per ciascuna voltura debbono collegarsi, mediante i necessari riferimenti, le partite del nuovo e del precedente possessore, e debbono inoltre citarsi all'una ed all'altra partita la causa, la data ed il numero della domanda, e della nota di voltura, l'atto che ha servito di base alla voltura e la registrazione dell'atto stesso.

Art. 30.

Il frazionamento dei numeri di mappa dev'essere fatto risultare prima della voltura, scaricando l'intero numero dalla partita ove trovasi iscritto, ed iscrivendo le singole frazioni del medesimo a carico della stessa partita, in base alle risultanze del tipo di frazionamento riveduto a senso dell'articolo 23.

I frazionamenti di numeri di mappa saranno tenuti in evidenza mediante apposito registro presso la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 31.

Per i beni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili o vengono comunque censiti per la prima volta, si fa luogo a semplice intestazione alla partita del possessore attuale. Però nel caso di passaggi risultanti da regolari atti di trasferimento, si fa prima l'iscrizione a nome del precedente possessore.

Art. 32.

L'agente deve eseguire la voltura entro quindici giorni da quello di ricevimento dei documenti regolari e completi. Se questi non risultano tali, i quindici giorni decorrono da quello in cui l'agente li riceve regolari e completi.

Art. 33.

Di mano in mano che con l'esecuzione delle volture vengono ad estinguersi le partite od a modificarsi le intestazioni catastali, si annullano sulla matricola dei possessori le corrispondenti iscrizioni ed in pari tempo vi s'iscrivono le intestazioni nuove e quelle riformate.

Le rendite nuove e gli aumenti e le diminuzioni delle rendite si trascrivono nella matricola al tempo della chiusura delle scritture censuarie per la compilazione dei ruoli.

Art. 34.

Eseguita la voltura, l'agente stende analoga dichiarazione tanto sulla copia dell'atto traslativo, quanto sulla domanda e sulla nota di voltura ed annota su entrambe il riferimento alla partita a cui è stato fatto il trasporto.

Quando interessi alla parte che della eseguita voltura sia fatto constare mediante apposita dichiarazione sull'originale o su altra copia dell'atto di trasferimento, la parte stessa deve produrre il documento all'agente, il quale vi apporrà gratuitamente la dichiarazione richiesta, dopo che dalla Sezione catastale sia stato dato il benestare alla voltura ai sensi dell'articolo seguente. Quando sia dalle parti dimostrata l'urgenza della dichiarazione di eseguita voltura, gli atti relativi potranno eccezionalmente essere trasmessi alla suddetta Sezione catastale prima ancora che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 36.

Art. 35.

Le copie degli atti di trasferimento ed i tipi di frazionamento saranno conservati a corredo delle domande di voltura e rimarranno presso le Agenzie delle imposte.

Art. 36.

Nel primo giorno non festivo di ogni settimana l'agente invia alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza tutte le domande relative alle volture portate a catasto nella settimana precedente, insieme alle copie degli atti di trasferimento, ai tipi di frazionamento già riveduti ed alle note di voltura. Se nella settimana precedente l'Agenzia non ha fatto alcuna operazione catastale, deve spedire un certificato negativo.

La predetta Sezione catastale riesamina tutti gli atti e, quando nulla trovi da osservare, introduce le variazioni nei proprî registri, e restituisce all'Agenzia tutti gli atti ricevuti. Quando invece trovi osservazioni da fare, sospende l'introduzione a catasto delle variazioni e trasmette all'agente le osservazioni stesse insieme con i documenti occorrenti.

L'agente, nel più breve termine possibile, ed in ogni modo entro la settimana successiva, restituisce il foglio cogli atti debitamente corretti o con gli schiarimenti necessarî.

Qualora la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza riconosca errate le volture eseguite dall'Agenzia delle imposte, trasmette a questa apposita nota di rettificazione

Art. 37.

La Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza prima di restituire all'Agenzia delle imposte i tipi di frazionamento che le vengono trasmessi ai sensi dell'articolo 23, introduce le linee di divisione nelle mappe proprie e riporta i tipi medesimi sopra fogli dello stesso formato delle mappe stesse da servire come allegati all'atlante delle mappe conservato presso le Agenzie.

Art. 38 (1).

Oltre ai casi nei quali non sieno state osservate le norme stabilite dal presente Regolamento, non potrà eseguirsi la voltura quando non sia chiesta e giustificata la voltura anche per i passaggi intermedi. Però nei casi di aggiudicazione all'asta giudiziale e di espropriazione per causa di pubblica utilità, si dovrà dar corso alla relativa domanda di voltura, curando, in quanto sia possibile, le omesse volture intermedie in confronto agli antichi possessori.

Art. 39.

L'agente dovrà prendere speciale annotazione nel registro protocollo di tutte le mutazioni per le quali non ostante le pratiche prescritte dagli articoli 21 e 22 non sarà stato possibile eseguire le corrispondenti volture negli atti catastali, e ne riferirà trimestralmente alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico per i provvedimenti che fossero ritenuti opportuni.

Nella stessa occasione l'agente darà notizia alla Sezione medesima e all'Intendenza di finanza del numero delle volture domandate, di quelle prorogate e di quelle portate a catasto.

CAPO IV.

Annotamenti catastali

Art. 40.

Costituiscono semplici annotamenti in catasto quelli che hanno lo scopo non già di correggere, ma di perfezionare l'intestazione di partite già accese con regolare voltura. Vi si comprendono le indicazioni relative ai figli nascituri, che vengono di mano in mano completate col nome dei nati.

Art. 41.

Ogni volta che l'Amministrazione dei beni inscritti in catasto venga affidata a tutori, curatori, od altri amministratori legali, e sempre quando non vi sia mutazione nell'intestazione catastale, può essere chiesto l'annotamento catastale corrispondente.

(1) V. articolo 8 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

Così pure può essere chiesta la variazione o la cancellazione nell'annotamento catastale, quando avvengono cambiamenti nelle persone annotate in catasto come amministratori legali dei beni intestati ai minori od assenti, od inabilitati, o falliti o ad eredità giacenti o quando cessa l'amministrazione legale, senza che avvenga mutazione nell'intestazione catastale.

Art. 42.

Può parimente essere domandata la variazione o la cancellazione dell'annotamento ogni volta che pei beni inscritti in catasto con annotamento di contestazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23 (1), avvengano cambiamenti, sia rispetto alla contestazione stessa, sia rispetto alla persona nell'interesse della quale l'annotamento è fatto, quante volte i cambiamenti stessi non importino per legge una o più volture.

Art. 43.

Le domande per gli annotamenti catastali, e per le variazioni e le cancellazioni relative, vanno presentate, in un con i documenti da cui il cambiamento relativo risulta, o all'Ufficio del Registro, o all'Agenzia delle imposte del distretto in cui risiede il richiedente.

Può farsi una sola domanda anche se i beni cui gli annotamenti si riferiscono siano situati in più Comuni ed in diversi distretti.

Gli Uffici della conservazione provvedono come per le volture ordinarie.

TITOLO II.

Degli estratti, dei certificati e delle copie catastali

—

Capo I.

Degli estratti e dei certificati catastali

—

Art. 44.

A chiunque ne faccia domanda, anche orale, si possono rilasciare estratti, copie e certificati, di ciò che si contiene nelle mappe e negli altri atti del catasto (2).

Il rilascio degli estratti e certificati catastali compete di regola alle Agenzie delle imposte; tali estratti e certificati potranno però essere rilasciati anche dalla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza quando ne sia richiesta dalle parti.

Invece per gli estratti e per le copie di mappa provvede, di regola, la Sezione predetta.

Gli estratti, le copie ed i certificati devono sempre essere spediti in forma autentica.

Art. 45.

L'estratto catastale, in quanto riguarda la iscrizione catastale delle persone e dei beni, è:

a) storico, se riguarda uno o più passaggi di beni da un possessore ad un altro;

b) attuale, se riguarda la situazione di una partita al giorno del rilascio dell'estratto;

c) di partita, se contiene la riproduzione o l'attestazione della consistenza censuaria di una partita aperta o chiusa in un dato tempo al catasto;

d) parziale, se si riferisce soltanto ad alcuni dati delle partite che sono o erano iscritte al catasto.

Art. 46.

Oltre gli estratti indicati nell'articolo precedente, si possono rilasciare anche copie degli altri documenti custoditi negli archivi catastali, purchè non vi ostino disposizioni generali o locali, e salvo il disposto dall'articolo 53.

Art. 47.

Quando siano richiesti estratti storici catastali, gli Uffici di conservazione non possono attestare l'identità di beni iscritti in catasti diversi, salvo quanto è disposto dall'articolo seguente.

Art. 48 (1).

Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, i possessori, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, potranno rivolgersi agli Uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che devono corrispondere e con allegato un estratto autentico della mappa antica esente da diritti a senso dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (2). Uno dei due esemplari della domanda di collegamento, da rimanere presso l'Ufficio catastale, sarà esente dalla tassa di bollo.

Questa disposizione è applicabile anche nel caso di volture chieste dopo l'attivazione del nuovo catasto, in base ad atti traslativi redatti quando vigeva ancora il catasto precedente.

Art. 49.

Possono anche rilasciarsi certificati negativi per dichiarare che una persona, o un numero, o un fondo, non risulta iscritto in un dato tempo nel catasto. Quanto alle persone può rilasciarsi un solo certificato negativo per tutti i Comuni di un distretto, se il certificato è richiesto ad un'Agenzia, o per tutti i Comuni di una provincia se il certificato è richiesto alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza.

Art. 50.

È vietato di comprendere in un solo estratto, eccettuati quelli di mappa, più partite che non riguardino la stessa persona o che si riferiscano a beni iscritti negli atti catastali di Comuni diversi.

Possono però comprendersi in un solo estratto le partite di più persone, quando queste siano cointestate o cointeressate nel possesso dei beni a cui si riferisce l'estratto, ovvero quando l'estratto serve di corredo ad estratti di mappa da servire per la costruzione di strade e per l'esecuzione di progetti interessanti opere dichiarate di pubblica utilità.

È pure vietato di confermare estratti precedentemente rilasciati.

Art. 51.

Negli estratti di mappa si può comprendere quel numero di tipi o figure, nella stessa scala delle mappe, di cui è capace il foglio, prescindendo da ogni limitazione sia riguardo al numero dei possessori, sia rispetto alla non contiguità dei fondi ed alla loro situazione in Comuni diversi.

Art. 52.

A cura dello Stato potranno essere messe in vendita riprodu-

(1) Articolo 7 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificata dalla legge 21 gennaio 1897, n. 23. — Alla delimitazione e terminazione terrà dietro il rilevamento da farsi dai periti governativi catastali coll'intervento dei delegati delle Commissioni censuarie comunali, se trattasi di confini comunali, e con l'intervento dei possessori interessati se trattasi di confini interni.

L'assenza però dei rappresentanti dei Comuni limitrofi e dei possessori non sospenderà il corso delle operazioni, potendo i periti catastali servirsi di indicatori locali.

I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali risulteranno all'atto di rilevamento. Quelli in contestazione saranno intestati al possessore di fatto, con relativo annotamento e con riserve di ogni diritto.

I beni dei quali non si potessero conoscere i possessori, saranno provvisoriamente intestati al Demanio dello Stato.

Omissis.

(2) V. articolo 12 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(1) Articolo 5 della legge 7 luglio 1901, n. 321. — Nelle provincie in cui il nuovo catasto sostituisce un antico catasto geometrico particellare, per ottenere il collegamento del catasto vecchio al nuovo, i possessori potranno rivolgersi agli Uffici catastali facendone domanda in doppio esemplare, con l'indicazione dei numeri di mappa del catasto antico e di quelli del nuovo che debbono corrispondere, e con allegato un estratto autentico della mappa antica.

Gli Uffici catastali, fatti gli opportuni riscontri, e con le cautele che verranno prescritte col Regolamento, restituiranno alle parti richiedenti uno dei due esemplari della domanda con vidimazione indicante la presunta corrispondenza, senza responsabilità dell'Amministrazione.

(2) V. nota n. 3 all'articolo 9.

zioni dei fogli di mappa sfornite di dichiarazioni di autenticità (1). La vendita sarà fatta dalle Sezioni catastali degli Uffici tecnici di finanza, ma le richieste per l'acquisto di tali riproduzioni potranno essere ricevute anche dalle Agenzie delle imposte, le quali le trasmetteranno alle predette Sezioni catastali e potranno essere incaricate della consegna ai richiedenti.

Art. 53.

Il rilascio di copie od estratti di documenti diversi da quelli che costituiscono il catasto ai sensi dell'articolo 33 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (2), è sempre subordinato all' autorizzazione dell'Intendenza di finanza. L'autorizzazione può essere rifiutata se i documenti richiesti riguardino controversie nelle quali si trovi o possa trovarsi impegnata l'Amministrazione dello Stato. In ogni caso si dovrà dar corso a qualsiasi domanda che pervenga per mezzo dell'Autorità giudiziaria.

CAPO II.

Delle copie del catasto concesse ai Comuni

Art. 54 (3).

I Comuni hanno facoltà di ottenere gratuitamente, con l'opera di propri incaricati, od a loro spese coll'opera dell'Amministrazione catastale, la copia della mappa del loro territorio e degli altri atti catastali sui quali possono rilasciare estratti o certificati.

Tale facoltà si estende anche alla copia delle volture e delle variazioni successive.

Però gli estratti ed i certificati desunti dalle copie delle mappe e degli atti catastali rilasciati ai Comuni non avranno forza giuridica.

Art. 55.

Per ottenere la copia degli atti catastali, il Comune deve farne richiesta per lettera all'agente delle imposte, dichiarando:

a) gli atti catastali di cui vuole la copia;

b) il modo ed il tempo per eseguire la copia medesima;

c) la persona designata per l'esecuzione del lavoro, salvo il caso di cui all'articolo 64.

Art. 56.

L'agente, ricevuta la domanda del Comune, la trasmette alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza colle osservazioni che crederà necessarie rispetto ai documenti e al modo e tempo di farne la copia, nonchè alla persona designata per l'esecuzione.

Le determinazioni della Sezione catastale devono essere notificate al Comune pel tramite dell'agente.

Art. 57.

La copia della mappa deve essere fatta sopra tela o carta lucida, o carta solida da disegnarsi allo specchio, o per mezzo della fotografia. Tale copia può eseguirsi tanto presso l'Agenzia delle imposte, quanto presso la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico.

Art. 58.

Spetta all'Ufficio presso il quale si eseguiscono le copie:

a) fissare le ore in cui intende porre a disposizione degli incaricati municipali gli atti catastali da copiarsi;

b) fornire gli schiarimenti che gli siano richiesti, e le altre indicazioni che valgano ad agevolare ed affrettare l'esecuzione del lavoro;

c) vigilare che i documenti catastali non siano dispersi, alterati o danneggiati.

Art. 59.

È vietato di asportare per qualsiasi motivo i documenti catastali dall'Ufficio in cui sono conservati.

Art. 60.

Qualora il pubblico servizio richieda l'uso degli atti dei quali gli incaricati comunali stiano eseguendo la copia, questa dovrà sospendersi per il tempo necessario ai bisogni dell'Ufficio.

Art. 61.

Il Comune è responsabile dei danni, delle dispersioni e delle alterazioni che derivassero dall'esecuzione delle copie degli atti catastali, e nel fare la richiesta delle copie stesse, ai sensi dell'articolo 55, deve obbligarsi a rifondere all'Erario le spese che occorressero per riparare ai danni predetti.

L'Ufficio presso il quale si fanno le copie, nel consegnare gli atti alla persona incaricata di copiarli, fa sottoscrivere alla stessa una dichiarazione da cui risulti il loro stato di conservazione, e nel riceverli in restituzione si accerta che non abbiano sofferto alcun deterioramento.

Art. 62.

Le copie del catasto fatte a forma degli articoli precedenti non possono in nessun caso essere autenticate.

Art. 63.

I Comuni possono ottenere di rinnovare, in tutto od in parte, le copie, purchè provino che quelle precedentemente estratte sieno state distrutte o disperse.

All'infuori di questo caso e di quello contemplato nel secondo comma dell'articolo 54, non possono mai rilasciarsi gratuitamente ai Comuni copie parziali del catasto, nè certificati di ciò che risulta dai registri e atti catastali.

Art. 64.

Di regola le copie delle mappe e degli altri atti catastali saranno fatte a cura di uno speciale incaricato del Comune.

Il Comune nondimeno può domandare che vi provveda la Sezione catastale la quale sceglie i procedimenti ed i mezzi opportuni per l'esecuzione delle copie, e determina le spese che dovranno essere sostenute dal Comune, notificandone l'ammontare, perchè ne versi anticipatamente l'importo.

Contro il provvedimento della Sezione catastale, il Comune può ricorrere al Ministero delle Finanze che pronuncia entro trenta giorni in modo definitivo.

TITOLO III.

Dei diritti catastali

CAPO I.

Dei diritti catastali sulle volture

Art. 65 (1).

Per ogni voltura, considerata come separata e distinta giusta le norme di cui agli articoli seguenti, il diritto di voltura è stabilito gradualmente in ragione del valore dei beni immobili accertato, agli effetti della tassa di Registro o di successione, in conformità della vigente legge sul registro. Il diritto di voltura si paga in numerario al competente Ufficio demaniale, contemporaneamente alla registrazione dell'atto o al pagamento della tassa di successione.

Art. 66 (1).

Pei trasferimenti a titolo di successione, il diritto graduale si liquida sul valore accertato nel modo indicato nell'articolo precedente, senza detrazione delle passività creditarie.

Art. 67 (2).

Pei trasferimenti riguardanti soltanto la nuda proprietà o il solo dominio diretto, oltre la tassa di bollo, non è dovuto che il diritto fisso di L. 1,40 da applicarsi tante volte quante sono le volture alle quali i trasferimenti stessi danno luogo.

Art. 68.

Per le concessioni e le cessioni del dominio utile, il diritto catastale si liquida sullo stesso valore che viene accertato per la tassa di registro o di successione. Così nei casi di devoluzione del dominio utile al direttario.

(1) V. nota n. 3 all'articolo 9.
(2) V. nota all'articolo 3.
(3) V. articolo 14 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(1) V. articolo 16 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.
(2) V. articolo 17 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 69.

I diritti di voltura per il trasferimento o per la riunione dell'usufrutto, di cui all'articolo 12 del presente Regolamento, si liquidano sullo stesso valore attribuito all'usufrutto per gli effetti della tassa di registro o di successione, al momento del distacco e rispettivamente della riunione.

Art. 70 (1).

Le tasse di bollo e i diritti di voltura sono a carico del nuovo proprietario, possessore, direttario, enfiteuta o livellario, usufruttuario, usuario.

Nei trasferimenti a favore di più persone, queste sono tenute in solido al pagamento delle tasse di bollo e dei diritti di voltura e ciascuna di esse può soddisfare a tale obbligo in nome o per conto anche delle altre.

Art. 71 (2).

Agli effetti del pagamento delle tasse di bollo e dei diritti catastali, le domande di voltura si considerano come fatte separatamente:

a) per ciascun Comune in cui sono situati i beni, ancorchè per un medesimo titolo e a favore della stessa persona occorrano altre volture in altri Comuni;

b) per ciascuna intestazione o partita catastale a cui deve farsi il trasporto. Si considera però come unica la domanda quando avvenga il passaggio a più partite intestate o da intestarsi alla stessa persona, ancorchè si tratti di terreni e fabbricati;

c) per ciascun atto traslativo. Si considera però come unica la domanda nel caso di più atti che riguardano la stessa partita catastale, dalla quale deve aver luogo il distacco.

Art. 72.

In relazione ai criteri stabiliti dall'articolo precedente, per determinare il numero delle volture da considerarsi separatamente agli effetti dell'applicazione del diritto graduale, si osservano le norme seguenti:

a) la voltura è da considerare come unica e quindi dà luogo all'applicazione di un solo diritto graduale e di una sola tassa di bollo se l'atto traslativo riguarda beni immobili situati in un medesimo Comune e trasferiti ad una medesima persona, ancorchè si tratti di terreni e di fabbricati e di partite diverse intestate o da intestarsi alla detta persona, e ancorchè diverse siano le persone o partite dalle quali avviene il distacco dei beni;

b) le volture sono da considerare come distinte e quindi dànno luogo all'applicazione distinta del diritto graduale ed a separate tasse di bollo:

se i beni da trasferirsi si trovano in Comuni diversi quantunque dello stesso distretto d'Agenzia;

ovvero, se trattasi di più atti traslativi;

ovvero, se diverse sono le persone alle quali si opera il trasferimento, ancorchè questo avvenga con unico atto.

Si considera tuttavia come unica voltura e si riscuote un solo diritto graduale, nel caso di più atti presentati contemporaneamente allo stesso Ufficio di Registro, che riguardino la stessa partita o la stessa persona dalla quale deve aver luogo il distacco e sempre quando il passaggio riguardi beni posti in uno stesso Comune e acquistati da una medesima persona.

Agli effetti del presente articolo, sono considerate come unica persona le ditte risultanti da società, da enti morali o collettivi, ed in genere da comunione di beni anche se a quote determinate.

Art. 73.

Il Ricevitore del Registro stabilisce, in base agli atti presentati per la registrazione o alle denunzie di successione, e con le norme dettate nell'articolo 72, il numero delle volture o trasferimenti da operarsi in catasto, sentite, occorrendo, le parti e l'agente delle imposte.

Per la liquidazione del diritto graduale di cui all'articolo 65, il Ricevitore del Registro, dopo eseguita la liquidazione agli effetti della tassa di registro o di successione, ripartisce, ove occorra, d'accordo colla parte, il valore complessivo dei beni tra le singole volture e vi commisura distintamente il diritto graduale a tenore della tariffa.

I diritti di voltura devono essere riscossi dal Ricevitore contemporaneamente alla tassa di registro e di successione.

Pei trasferimenti risultanti dagli atti, tali diritti devono dal Ricevitore assumersi in carico in apposita colonna nei libri ove gli atti, contratti e trasferimenti sono registrati e la quietanza sarà compenetrata nella nota di registrazione apposta sugli originali.

Invece pei trasferimenti a causa di morte, ed in genere tutte le volte che la tassa di registro viene riscossa mediante quietanza staccata da bollettario, i diritti di voltura devono comprendersi nella quietanza medesima.

La specificazione dei diritti catastali per ogni singola voltura sarà fatta dal Ricevitore pei trasferimenti risultanti da atti sottoposti a registrazione formale sui registri di formalità di fronte ad ogni registrazione; per le successioni, nella liquidazione riportata in calce alla denuncia, ed in ogni altro caso in cui le tasse si riscuotono mediante rilascio di bolletta, sull'articolo di campione iscritto per le tasse e sopratasse di registro.

Quando dalle parti non siano state esibite le copie negli atti, di trasferimento necessarie per le volture, il Ricevitore liquida anche il compenso stabilito a suo favore dall'articolo 8 per la redazione di dette copie.

Art. 74.

All'atto dell'esazione dei diritti catastali, l'Ufficio del Registro applica anche alle domande di voltura la tassa di bollo nel modo indicato nell'articolo 7.

Art. 75.

Le volture per la correzione di errori, imputabili alle parti soggiacciono ai diritti ordinari da pagarsi all'Ufficio del Registro o delle successioni e il diritto graduale si commisura al valore dei beni, oggetto della correzione.

Quando tale valore non sia indicato nell'atto che deve servire di base alla voltura di correzione, nè in atti precedenti già sottoposti alla formalità della registrazione, le parti devono dichiararlo, ed in difetto si stabilisce d'ufficio dal Ricevitore del Registro.

Art. 76.

Non può eseguirsi senza il pagamento delle tasse e dei diritti la voltura chiesta dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, quando la voltura debba eseguirsi in base alla sentenza che definisce la lite ed aggiudica cui spettano i beni controversi.

Quando invece la voltura rappresenta un'operazione preliminare o indispensabile allo scopo per il quale il richiedente ottenne il patrocinio gratuito, la voltura deve eseguirsi senza pagamento di tasse e diritti, salvo l'annotamento dei medesimi nel Registro denominato *campione civile* presso la Cancelleria dell'Autorità giudiziaria, per l'eventuale ricupero a causa finita.

Art. 77.

Non è dovuto alcun diritto:

a) per le volture dei beni che passano in testa al Demanio;

b) per le volture di correzione, quando trattisi di errori non imputabili alle parti;

c) per le volture per affrancazioni di canoni, livelli ed altre consimili prestazioni fondiarie, che si operano in confronto al Demanio, al Fondo per il culto, ed all'Amministrazione dell'Asse ecclesiastico in Roma, giusta le norme ed i privilegi stabiliti dalle leggi 29 gennaio 1880, n. 5253; 22 marzo 1883, n. 1251; 29 giugno 1893, n. 347, e 2 luglio 1896, n. 268. Le altre affrancazioni non contemplate nelle anzidette leggi, soggiacciono alla regola stabilita dall'articolo 69;

d) per le volture nell'interesse del Fondo per il culto, da eseguirsi in base a verbali di presa di possesso per l'applicazione delle leggi eversive dell'Asse ecclesiastico. Però le volture dei beni

(1) V. articolo 4 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.
(2) V. articolo 9 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

che gli pervengono in seguito ad atti di gestione patrimoniale vanno soggetti ai diritti ordinari;

e) per le volture dei beni devoluti allo Stato per debito di imposta, che, a'termini delle leggi 14 aprile 1892, n. 189, e 8 agosto 1895, n. 505, vengono ceduti dal Demanio ai Comuni;

f) per tutte le altre volture dichiarate esenti da leggi speciali.

Art. 78.

Se nell'esame dei titoli esibiti dalle parti per l'esecuzione delle volture, l'agente riconosca che il numero delle volture non fu esattamente calcolato, ne informa l'Ufficio demaniale competente, e concorda con lo stesso le rettifiche alle liquidazioni dei diritti catastali ed alle tasse di bollo.

Se gli atti siano pervenuti all'agente a mezzo di altra Agenzia, li rinvia alla stessa con le sue osservazioni e quest'ultima fa le comunicazioni di cui sopra.

Art. 79.

Qualora agli effetti della tassa di registro o di successione venga accertato un valore maggiore di quello su cui furono riscossi i diritti catastali, dovrà esigersi il supplemento che risulterà dovuto in rapporto a ciascuna voltura.

Art. 80.

Per l'esecuzione delle volture d'ufficio, l'Amministrazione delle imposte anticipa le tasse di bollo e gli emolumenti dovuti ai funzionari e pubblici ufficiali per il rilascio delle copie o degli estratti eventualmente occorrenti, nonchè le spese necessarie per la compilazione dei tipi di frazionamento.

L'importo di tali tasse, emolumenti e spese viene iscritto dal Ricevitore del Registro sopra apposito campione per operarne il ricupero.

CAPO II.

Dei diritti sulle copie, certificati ed estratti

—

Art. 81.

La riscossione dei diritti sui certificati, estratti e copie degli atti catastali è affidata agli Uffici di Registro ed è regolata dai titoli II e III della tariffa annessa alla legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 276 (1).

Art. 82.

L'Ufficio del Registro competente per la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie, è quello nel cui distretto ha sede l'Ufficio catastale che ha compilato detti estratti, certificati e copie, senza riguardo al luogo in cui sono situati gli immobili che sono oggetto di tali atti.

Quando nel luogo ove ha sede l'Ufficio catastale vi siano più Uffici contabili demaniali, la riscossione dei diritti sugli estratti, certificati e copie spetta unicamente a quello fra i detti Uffici al quale prima dell'attuazione della legge 4 luglio 1897, n. 276, era affidato l'incarico della vendita delle marche catastali.

Art. 83.

Chi richiede certificati, estratti o copie di documenti catastali, deve contemporaneamente consegnare all'Ufficio della conservazione il foglio o i fogli di carta bollata che occorrono, muniti in margine dell'indicazione del cognome, nome e domicilio della persona che fa la richiesta.

L'Ufficio della conservazione ne prende nota in uno speciale registro, compila gli atti sui fogli esibiti nello stesso ordine con cui furono richiesti, li autentica, vi appone in margine la specifica dei diritti catastali che sono dovuti in base alla tariffa, prende nota dei diritti liquidati nel Registro di cui sopra, ed invia gli atti così compilati al Ricevitore entro un termine di regola non maggiore di quindici giorni, con elenco in doppio che gli viene poi restituito in simplo con dichiarazione di ricevuta.

L'Ufficio del Registro provvede all'introito delle somme risultanti dalla specifica dell'Ufficio della conservazione, mediante rilascio di apposita bolletta e cura la consegna a chi di ragione dei documenti, dopo avervi annotato in margine l'estremo del pagamento eseguito dei diritti catastali.

Qualora i documenti richiesti dalla parte non vengano ritirati entro sei mesi dalla data del loro invio al Ricevitore del Registro, questi inscrive i diritti dovuti sui campioni demaniali, e ne cura l'esazione nei modi e colle norme stabilite per l'esazione delle tasse di registro e di successione.

Art. 84.

Per ogni singolo estratto dei registri catastali, devesi applicare il diritto fisso oltre quelli proporzionali stabiliti, per i varî casi, dalla tariffa.

Un solo diritto fisso deve applicarsi al certificato od estratto ancorchè riguardi più partite.

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà prescritto un solo diritto fisso per ambedue detti estretti, applicando, tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

Art. 85.

Quando degli estratti, dei tipi e delle copie delle mappe catastali venga autorizzata la formazione in carta non filigranata, a mente dell'articolo 32 del testo unico della legge sul bollo 4 luglio 1897 n. 414 (1), l'Ufficio di conservazione si fa consegnare dalle parti le marche da bollo occorrenti, che dovranno essere apposte ed annullate dall'Ufficio stesso, sovrapponendovi la scritturazione della data nel modo designato dall'articolo 16 di detta legge (2); ed invia poi i documenti anzidetti al Ricevitore del Registro, per la esazione dei diritti catastali col sistema indicato nell'articolo 83.

CAPO III.

Dell'esenzione dal pagamento dei diritti (3).

—

Art. 86 (4).

È permesso a chiunque di vedere presso gli Uffici della conservazione le mappe e gli altri atti catastali senza pagamento di alcun diritto, ma è vietato di rilasciare o permettere che se ne estraggono note ed appunti o memorie scritte, salvo quanto è stabilito da leggi speciali e dal presente Regolamento.

Art. 87.

Agli Uffici governativi possono rilasciarsi in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta, precisandone la scopo e l'oggetto. Gli Uffici di conservazione, nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato.

Qualora per corrispondere a tali richieste, venisse a soffrire un pregiudizievole rallentamento il corso degli altri lavori demandati all'Ufficio di conservazione, questo potrà invitare gli Uffici richiedenti a fornire un'utile collaborazione, o ad assentire che esso si procacci a loro spese l'occorrente opera sussidiaria.

---

(1) V. in fine del presente Regolamento.

(1) Articolo 32 del testo unico 4 luglio 1897, n. 414. — Alla disposizione proibitiva di cui al n. 5 del precedente articolo, è fatta eccezione rispetto agli atti che emanano dalle Autorità e dai pubblici Uffici, ognorachè, di concerto coll'Intendenza di finanza, sia riconosciuta l'opportunità di scriverli in carta non filigranata.

(2) Articolo 16 della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414.— Agli atti e scritti, che per il disposto dell'articolo 20 debbono essere sottoposti al bollo prima della loro sottoscrizione, la marca dovrà essere apposta prima che siano firmati.

La marca, se è apposta dall'Ufficio, sarà applicata in qualunque parte del foglio ed annullata mediante la sovrapposizione di un bollo speciale che indichi l'Ufficio che procede all'annullamento, e il giorno in cui l'annullamento fu eseguito.

Omissis . . . . .

(3) V. nota n. 3 all'articolo 9.

(4) V. articolo 13 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 88.

I certificati catastali richiesti direttamente dagli Uffici delegati alle espropriazioni per conto dello Stato, e da rilasciarsi in esenzione dalle tasse di bollo, ai sensi dell'articolo 22, n. 2, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414 (1), saranno pure esenti dai diritti catastali.

Art. 89.

Nella costruzione di strade comunali obbligatorie e di quelle provinciali contemplate dalla legge 23 luglio 1881, n. 333, è consentita facoltà ai delegati stradali di estrarre gratuitamente dalle mappe e dai registri catastali i tipi e gli altri appunti che occorrano nell'interesse di queste opere pubbliche. La concessione è subordinata alle stesse condizioni stabilite dal presente Regolamento per le copie del catasto concesse ai Comuni.

Art. 90.

Le copie dei catasti concesse ai Comuni ai sensi dell'articolo 54, vanno esenti, oltrechè dai diritti stabiliti dalla tariffa catastale, anche dalla tassa di bollo.

Le copie delle mappe però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

Sta poi sempre a carico dei Comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente.

Art. 91.

I consorzi di bonifica e quelli di scolo aventi scopo analogo a quello dei consorzi di bonifica, hanno facoltà, giusta il Regolamento 7 settembre 1887, n. 4963, di esaminare gli atti catastali tenuti dagli Uffici della conservazione e trarne copia ed appunti in esenzione da diritti, per compilare e tenere annualmente aggiornato il registro delle proprietà soggette a contribuzione, ed il piano grafico relativo.

Qualora i detti consorzi non si procurino mediante l'opera di loro speciali incaricati gli estratti di mappa e i dati ed elementi di cui abbisognano, questi devono rilasciarsi dagli Uffici della conservazione, ma in tal caso l'Amministrazione del consorzio ha l'obbligo del rimborso delle spese di opera e di materiale, ai sensi dell'articolo 94 del citato Regolamento (2).

Art. 92.

I consorzi agricoli per gli spari contro le nubi grandinifere possono fruire delle stesse facoltà accordate, dall'articolo precedente, ai consorzi di bonifica ed a quelli di scolo che hanno scopo analogo, sotto l'osservanza delle cautele prescritte dal titolo II, capo II, del presente Regolamento.

Art. 93.

I consorzi d'irrigazione costituiti agli effetti del testo unico di legge 28 febbraio 1886, n. 3732, possono, ai sensi del Regolamento della stessa data, n. 3733, desumere presso gli Uffici della conservazione, gli elementi necessari per la formazione del catasto, e sono autorizzati ad ottenere dagli Uffici stessi un sunto in carta semplice di ogni voltura relativa ad immobili compresi nel consorzio, verso il pagamento del diritto fisso di centesimi cinquanta, stabilito dall'articolo 25 di detto Regolamento (1).

Art. 94.

I certificati per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui allo articolo 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D* (2), vengono rilasciati in carta libera e con esenzione da ogni spesa per cura dell'Agenzia delle imposte del distretto dov'è domiciliato il richiedente.

Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per l'imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento di ufficio e delle informazioni particolari che gli agenti possono avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.

I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone già ammesse al patrocinio gratuito e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'Autorità giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul campione delle cancellerie giudiziarie.

Art. 95.

I certificati catastali che servono ai cittadini per esercitare l'azione popolare contro le liste elettorali, ai termini degli articoli 31 e 37 della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, e degli articoli 41 e 47 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, devono essere rilasciati dagli esattori verso il compenso di centesimi cinque per ciascun certificato, giusta il combinato disposto dagli articoli 25 dei capitoli normali (3), 41 della legge elettorale e 52 della legge comunale (4).

---

(1) Articolo 22 della legge 4 luglio 1897, n. 414. — I seguenti atti e scritti non saranno soggetti a bollo, se non quando occorra di farne uso, a termini dei primi tre numeri dell'articolo 2:

1. *(Omissis).*

2. I registri, atti, scritti e cartelle nell'interesse esclusivo dello Stato o del pubblico servizio e, trattandosi di contratti, quando la tassa di bollo fosse a carico dello Stato a' termini dell'articolo 28, come pure gli atti d'asta, i contratti di esattoria e le cauzioni di che nella legge 20 aprile 1871, n. 192, sulla riscossione delle imposte dirette.

Per gli effetti della presente legge il Monte delle pensioni per gli insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili d'infanzia e nei RR. educatori femminili a patrimonio sorvegliato, di che nella legge (testo unico) 30 dicembre 1894, n. 597, è considerato come Amministrazione dello Stato.

(Omissis).

(2) Articolo 94 del Regolamento 7 settembre 1887, n. 4963. — Gli Uffici del censo dovranno fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti e necessari per la formazione e la conservazione degli elenchi delle proprietà direttamente od indirettamente interessate e dei registri catastali, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.

(1) Articolo 25 del Regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733. — I proprietari o possessori saranno tenuti per ogni voltura agli effetti dell'imposta consorziale di pagare il diritto fisso di lire 0,50 a favore dell'agente delle imposte in corrispettivo dell'opera prestata al consorzio. Tale diritto sarà pagato insieme a quello fissato per l'ordinaria voltura.

(2) Articolo 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato *D*. - Ogni altra persona che domandi l'ammissione al gratuito patrocinio, oltre quanto è richiesto dagli articoli 9 e 10 del decreto 6 dicembre 1865, deve esibire un certificato in carta libera comprovante l'ammontare dell'imposta fondiaria e della tassa di ricchezza mobile che paga nel luogo di sua abituale residenza o in quello del domicilio.

L'Agenzia delle imposte, che rilascerà l'anzidetto certificato, dovrà aggiungervi il suo parere sullo stato di povertà del richiedente.

La Commissione comunicherà copia del decreto di ammissione e dei documenti relativi alla rispettiva Intendenza di finanza.

(3) Articolo 25 dei capitoli normali per la riscossione delle imposte — Inoltre gli esattori dovranno, non più tardi della seconda metà di gennaio, trasmettere a ciascun contribuente una cartella nella quale sarà indicato l'ammontare annuale di ciascuna imposta e quello di ciascuna rata.

Nella cartella saranno pure indicate le aliquote per ogni cento lire di estimo o di reddito imponibile, con le quali si determinano le somme dovute allo Stato, alla Provincia, al Comune, nonchè la quota percentuale per ogni lira d'imposta, rispetto allo Stato, alla Provincia, al Comune.

(4) Articolo 41 della legge elettorale e 52 della legge comunale e provinciale. — Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo, quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Gli agenti delle imposte dirette, per gli effetti di cui negli articoli 31 e 37 della legge elettorale, 41 e 47 della legge comunale e provinciale, hanno obbligo di rilasciare, a qualunque cittadino ne faccia richiesta, l'estratto di ruolo di ogni contribuente e i cer-

I certificati invece che servono agli interessati diretti per la loro iscrizione nelle liste elettorali, possono essere richiesti anche alle Agenzie delle imposte, ai sensi degli articoli 19 della legge elettorale (1) e 29 della legge comunale (2), ed in tal caso le Agenzie devono rilasciarli in esenzione da ogni tassa o spesa, facendo però cenno nei medesimi dell'uso cui devono servire.

Art. 96. (3)

L'Ufficio della conservazione deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni intestati ai possessori che dall'esattore delle imposte dirette gli sono indicati.

Esso deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore.

CAPO IV.

Delle pene pecuniarie

Art. 97. (4)

Coloro che non pagheranno all'Ufficio del Registro o delle successioni, i diritti catastali contemporaneamente alla registrazione degli atti od al pagamento della tassa di successione, incorreranno nella pena pecuniaria, eguale al doppio dei diritti medesimi.

La pena pecuniaria sarà liquidata e riscossa unitamente ai diritti catastali, e di essa dovrà farsi cenno anche nelle domande di voltura da trasmettersi all'Agenzia delle imposte.

Art. 98.

Nel caso previsto dall'articolo 21, scaduto infruttuosamente il termine fissato dall'agente, questi, dopo essersi procurati, per quanto sia possibile, gli atti occorrenti giusta il disposto dal ricordato articolo, compila apposito verbale sia per far constare del fatto della mancata presentazione personale o della mancata produzione degli atti, sia per contestare alla parte l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dall'articolo 7 della legge 7 luglio 1901, n. 321 (5), e l'obbligo di rifondere le spese.

Il verbale deve essere notificato alla parte nei modi ordinarî.

Art. 99.

Entro trenta giorni dalla notificazione del verbale, si può ricorrere all'Intendente di finanza e contro la decisione di questo, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione medesima, può interporsi appello al Ministero delle Finanze che decide in via definitiva.

Art. 100.

Quando non siasi reclamato contro la notificazione del verbale, e nel caso di ricorso, quando la decisione sia divenuta o sia per la sua natura definitiva, le somme liquidate o ridotte saranno passate in riscossione all'Ufficio del Registro, al quale sarà trasmesso il verbale con la decisione che fosse stata emessa in via amministrativa.

Delle pene pecuniarie passate in riscossione, l'agente prenderà nota nel registro relativo.

Art. 101. (1)

La riscossione dei diritti, delle pene pecuniarie e delle spese, in tutti i casi contemplati dal presente Regolamento, è fatta nei modi e con le norme stabilite dalla legge sulle tasse di registro.

TITOLO IV.

Delle variazioni nello stato e nelle rendite dei terreni

CAPO I.

Norme generali

Art. 102.

Gli aumenti e le diminuzioni che si verificano nei terreni e nelle loro rendite, si tengono in evidenza in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 103 (2).

Dànno luogo ad aumento:

a) l'alluvione, la formazione di isole, il ritiro e la deviazione di acque;

b) l'introduzione nel catasto dei terreni di beni non ancora censiti, o di beni censiti fra i fabbricati urbani;

c) il passaggio di suolo pubblico in proprietà privata;

d) la cessazione di esenzioni dall'imposta fondiaria stabilite dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682, o da altre leggi.

Art. 104 (3).

Dànno luogo a diminuzione:

a) la perenzione totale o parziale dei beni, o la perdita totale della potenza produttiva per forza maggiore o per naturale esaurimento;

b) lo stralcio di un terreno dal catasto fondiario pel suo trasporto al catasto dei fabbricati;

c) il passaggio dei beni dalla categoria degli imponibili a quella degli esenti dall'imposta fondiaria.

Art. 105 (3).

Nessuna mutazione sarà operata nella qualificazione, classificazione e tariffa, e nell'applicazione di qualità e classi ai singoli terreni.

Tutto ciò resterà invariato fino alla revisione generale del catasto, salvo il disposto dell'articolo 110.

Potranno però correggersi in ogni tempo gli errori di duplicazione od omissione, o di conteggio, o di materiale scritturazione, verificabili al tavolo (4).

Art. 106 (5).

Potranno anche correggersi gli errori riscontrati nella misura sul terreno e nella corrispondente rendita attribuita in catasto ad una particella.

Ove, peraltro, con la variazione venga a diminuire la superficie attribuita in catasto ad una particella, devesi accertare se vi sia luogo a compensare in tutto od in parte la diminuzione stessa, rettificando le particelle contigue.

L'eccesso o la deficienza di superficie censuaria deve sempre risultare dalla misura di tutte le porzioni che compongono l'originaria particella, comunque formino al momento della verificazione oggetto di proprietà diverse.

---

tificati negativi di coloro che non risultino iscritti nei ruoli medesimi, dietro il corrispettivo di cinque centesimi per ciascun individuo cui gli estratti od i certificati si riferiscono.

(1) Articolo 19 della legge elettorale — Alla domanda si uniscono i documenti necessarî a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

(*Omissis*).

(2) Articolo 29 della legge comunale e provinciale — Chi presenta la domanda per essere iscritto nella lista elettorale del Comune, deve corredarla con indicazioni comprovanti:

1° (*Omissis*).

I documenti, titoli, certificati d'iscrizione nei ruoli delle imposte dirette, che fossero richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

(3) Articolo 69 del Regolamento 25 giugno 1897, n. 237, sulla riscossione delle imposte dirette. — L'ufficiale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuarî deve rilasciare in carta libera e senza spesa, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

(*Omissis*).

(4) V. articolo 19 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(5) V. nota all'articolo 21.

(1) V. articolo 20 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) V. articolo 35 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(3) V. articolo 35 della legge 1° marzo 1886, n. 3682.

(4) V. articolo 203 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118.

(5) V. articolo 27 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 107 (1).

I cambiamenti che avvengono nella circoscrizione territoriale dei Comuni, dànno luogo a variazione in aumento o in diminuzione nel rispettivo catasto.

Sono a carico dei Comuni interessati le spese occorrenti per le variazioni catastali dipendenti dalla mutata circoscrizione territoriale.

Se per effetto del cambiamento di circoscrizione avvenissero mutamenti nelle indicazioni catastali, di tali mutamenti sarà data notificazione ai possessori interessati, i quali avranno facoltà di presentare entro 30 giorni dalla notificazione le loro osservazioni alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza.

Contro le decisioni della Sezione catastale stessa da notificarsi agli interessati, questi potranno ricorrere entro 15 giorni, dall'avuta partecipazione, alla Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici finanziari, che risolve in via definitiva.

Art. 108.

Nella costruzione di strade, piazze ed altre opere pubbliche, l'Amministrazione per conto della quale dette opere vengono eseguite, deve chiedere la voltura in propria ditta dei fondi appena ne sia avvenuta l'espropriazione, a' termini dell'articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (2). Non si farà luogo però ad alcuno sgravio di rendita finchè delle strade, piazze ed altre opere pubbliche non sia stata compiuta la costruzione.

Art. 109 (3).

Per le strade di qualsiasi specie e per i canali con qualsiasi scopo attivati in servizio e nell'interesse di privati o di società, non può farsi alcuno sgravio d'estimo se non in forza di leggi speciali, salvo il disposto dell'articolo 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (4).

Art. 110.

I terreni che passano dalla categoria degli esenti a quella degli imponibili, i terreni di nuova formazione, i terreni che passano dal catasto urbano a quello rustico, ed i terreni qualificati in catasto come sterili, che diventano produttivi, si stimano parificandoli ai terreni censiti di eguale qualità e classe dello stesso Comune, secondo lo stato in cui si trovano nel momento della verificazione locale di cui agli articoli seguenti.

Qualora ai nuovi enti da introdursi in catasto non si possano attribuire le qualità e classi esistenti, si creano per essi speciali qualità e classi (1), e la relativa tariffa si determina dall'Ufficio tecnico provinciale in base ai criteri adottati nella formazione del catasto. Queste tariffe, previa approvazione della Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici finanziari, sono comunicate alla Giunta municipale, che entro 30 giorni dall'avuta comunicazione ha facoltà di ricorrere alla Commissione censuaria centrale, che decide in via definitiva.

Art. 111 (2).

I cambiamenti, sia in aumento, sia in diminuzione, debbono essere denunziati di mano in mano che avvengono, e, previa verificazione, si introducono negli atti catastali, di regola, ogni cinque anni.

Possono però essere introdotte in catasto in qualunque tempo:

a) quando per speciali circostanze il Ministro delle Finanze lo ritenga necessario;

b) quando ne sia fatta domanda dagli interessati. In questo caso le spese della verificazione straordinaria sono a carico dei richiedenti, i quali dovranno fare un deposito preventivo nella misura che sarà di volta in volta stabilita dalla Sezione catastale.

Art. 112.

La denunzia dei cambiamenti deve essere presentata o direttamente, o per mezzo del Sindaco del Comune, all'agente delle imposte del distretto in cui i beni sono situati.

La denunzia non può comprendere beni situati in Comuni diversi, e deve indicare:

a) il cognome, nome e paternità del denunziante, e la sua qualità se si tratti di beni di società, istituti, corpi morali od amministrati;

b) il domicilio del denunziante, o quello eletto nel Comune, se il denunziante non ha quivi il domicilio effettivo;

c) la causa e la natura del cambiamento denunziato;

d) i dati catastali relativi al fondo, oggetto del cambiamento;

e) i documenti che il denunziante creda di produrre a corredo della denunzia.

Art. 113

Non potranno aver corso le denunzie per diminuzione d'estimo, relative a beni che non siano regolarmente intestati ai loro possessori.

Art. 114.

Le denunzie incomplete od irregolari, saranno respinte con invito al denunziante a riprodurle regolarizzate entro il termine di cui all'articolo 117, trascorso il quale sarà applicabile il disposto dell'articolo 118.

Art. 115 (3).

È fatto obbligo al Sindaco di far conoscere alle Agenzie delle imposte, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le località nelle quali durante l'anno sono avvenuti cambiamenti nei beni censiti o censibili per cause naturali, quali corrosioni, alluvioni, frane, lavine, ecc., o per costruzione di opere pubbliche.

CAPO II.

Verificazioni periodiche e straordinarie.

Art. 116 (4).

Le verificazioni per rilevare ed accertare i cambiamenti che avvengono nei terreni, avranno luogo, di regola, ogni cinque anni in tutti i Comuni di ciascuna Provincia. A tal fine i Comuni saranno

(1) V. articolo 25 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) Articolo 53 della legge 25 giugno 1865, n. 2359. — Il decreto del Prefetto che autorizza l'occupazione immediata dei fondi a' termini dell'articolo 30, e quello che ne pronuncia l'espropriazione nel caso preveduto dall'articolo 48, saranno trascritti nell'Ufficio delle ipoteche, e sarà fatta l'opportuna voltura nel catasto o nei libri censuari.

La trascrizione e la voltura nel catasto e nei libri censuari si eseguiranno entro quindici giorni a cura ed a spese dell'espropriante.

(3) V. articolo 26 del testo unico 4 luglio 1897, n. 270.

(4) Articolo 17 legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Non si attribuirà alcuna rendita:

a) ai fondi indicati dall'articolo 10 della legge 14 luglio 1864, n. 1831, ed è abrogato il disposto del 2° alinea, n. 5, del detto articolo:

Articolo 10. - Sono aboliti tutti i privilegi e qualunque speciale esenzione dall'imposta fondiaria, dalla quale rimangono soltanto uniformemente esenti i seguenti immobili:

1. I fabbricati destinati all'esercizio dei culti ammessi nello Stato;

2. I cimiteri e le loro dipendenze sieno terreni o fabbricati;

3. I fabbricati ed i terreni demaniali dello Stato, costituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze;

4. L'alveo dei fiumi e dei torrenti, la superficie dei laghi pubblici, le spiaggie, le roccie, le ghiaie, le sabbie nude e gli altri terreni per propria natura affatto improduttivi;

5. Le strade nazionali, provinciali e comunali, le piazze, i ponti non soggetti a pedaggio, ed in generale tutti gl'immobili di proprietà dello Stato sottratti alla produzione per un pubblico servizio gratuito. (*Omissis*);

b) alle strade vicinali contemplate dall'articolo 19 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*; (*Articolo 19 predetto* - Tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie (*nazionali, provinciali e comunali*) e soggette a servitù pubblica sono vicinali.

Le strade vicinali sono soggette alla vigilanza delle Autorità comunali).

c) Alla superficie occupata dai canali maestri per la condotta delle acque.

(1) V. articolo 201 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118.

(2) V. articolo 29 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(3) V. articolo 30 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(4) V. articolo 34 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, e articolo 200 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118.

ripartiti in cinque gruppi distinti e le operazioni di verificazione saranno eseguite annualmente e successivamente nei Comuni di ciascun gruppo.

La ripartizione dei Comuni nei cinque gruppi sopraindicati e l'anno in cui deve eseguirsi la prima verificazione nei Comuni di ciascun gruppo, saranno stabiliti con decreto Ministeriale, su proposta della Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza.

Se per circostanze speciali l'Amministrazione del Catasto ritenesse necessario ordinare verificazioni straordinarie, saranno stabiliti con decreto Ministeriale i Comuni che debbono essere verificati e le norme da seguirsi nella verificazione.

Art. 117.

Entro il mese di ottobre, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico fa pubblicare, nei Comuni pei quali ricorre il turno della verificazione periodica nell'anno successivo, un manifesto per invitare i possessori a denunziare, prima del 31 dicembre, nei modi indicati all'articolo 112, i cambiamenti non ancora denunziati a' termini dell'articolo 111.

Invita contemporaneamente il Sindaco del Comune a far conoscere i cambiamenti che non avesse ancora denunziati a' termini dell'articolo 115.

Art. 118 (1).

Trascorso il termine indicato all'articolo precedente, non è più ammissibile la verifica gratuita nel quinquennio in corso; ma rimane salvo agl'interessati il diritto di chiedere la verifica straordinaria a proprie spese.

Art. 119.

Le denunzie, presentate a senso dell'articolo 112, vengono dall'agente registrate, secondo l'ordine della presentazione, in apposito protocollo da tenersi distinto per Comune.

Delle denunzie riconosciute regolari, l'agente rilascia ricevuta da staccarsi da un bollettario a madre e figlia.

Di quelle respinte prende annotazione sul protocollo.

Art. 120.

L'agente delle imposte ordina per Comune tutte le denuncie ricevute a' termini degli articoli 111 a 117 e le trasmette alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, con le sue eventuali osservazioni, entro il mese di gennaio.

La predetta Sezione catastale rivede le denunzie, si assicura della loro regolarità, e, in base ad esse, provvede alle verificazioni in ciascun Comune.

Art. 121 (2).

Le operazioni di verifica e le conseguenti variazioni e registrazioni negli atti catastali, saranno eseguite coi criterî che hanno regolato la formazione del catasto, e giusta le norme che saranno impartite con apposite istruzioni dalla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

Art. 122.

Almeno quindici giorni prima che abbiano principio le verificazioni in ciascun Comune, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza ne dà avviso ai possessori interessati con manifesto da pubblicarsi nei modi soliti per le pubblicazioni ufficiali. Nel medesimo tempo invita il Sindaco a nominare gli indicatori comunali che devono accompagnare gli operatori catastali nelle operazioni in campagna. Successivamente il perito catastale, incaricato delle verificazioni, mediante lettera d'avviso da recapitarsi al domicilio dei possessori interessati, almeno due giorni prima dell'operazione, invita i possessori stessi a trovarsi sopraluogo od a farsi rappresentare per assistere alle operazioni di verifica, avvertendo che la loro assenza non interromperà il corso delle operazioni medesime.

I possessori possono anche farsi rappresentare mediante semplice delegazione autenticata dal Sindaco, che può essere scritta anche a tergo dell'avviso. La lettera d'avviso sarà recapitata a mezzo del messo comunale o dell'indicatore, che dovrà ritirarne ricevuta.

Art. 123.

Compiuti i lavori di campagna e di tavolo relativi alle verificazioni, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, a mezzo delle Agenzie delle imposte, fa notificare i risultati delle verificazioni stesse a ciascun possessore.

Questi potrà, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della notificazione, reclamare contro i risultati stessi all'Intendenza di finanza, la quale decide in prima istanza, sentito l'Ufficio tecnico.

Le decisioni saranno notificate agli interessati i quali entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avuta notificazione potranno ricorrere al Ministero delle Finanze, Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici, che decide in via definitiva.

I reclami dovranno essere presentati, o direttamente o per mezzo del Sindaco, all'agente delle imposte.

Art. 124.

Le spese della verificazione sono a carico dei possessori interessati ogniqualvolta venga a risultare dalla eseguita verificazione che la denunzia non aveva fondamento nel presente Regolamento e nelle norme ed istruzioni che hanno regolato la formazione del nuovo catasto.

Al ricupero di tali spese, che saranno liquidate dalla Sezione catastale, e approvate dall'Intendente di finanza della provincia con decreto motivato, si procederà nel modo stabilito con l'articolo 101.

Art. 125.

Le verificazioni straordinarie domandate dalle parti si eseguiranno con le norme indicate negli articoli precedenti.

Alle dette verificazioni non potrà provvedersi se non dopo la presentazione all'Ufficio della conservazione della quietanza comprovante il versamento del deposito prescritto dall'ultima parte dell'articolo 111.

Art. 126.

I periti catastali che si recano sopra luogo per le verificazioni saranno forniti dei dati relativi alle volture che non si siano potute eseguire, comunicati dalle Agenzie alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico a senso dell'articolo 39.

Essi dovranno ricercare i documenti e raccogliere gli elementi necessari per completare gli atti indispensabili per l'esecuzione delle regolari volture.

Se queste non possono essere eseguite, i tecnici dovranno raccogliere le notizie e fare le verificazioni necessarie per accertare lo stato di fatto relativamente ai beni cui gli estratti predetti si riferiscono, redigendone speciale verbale da firmarsi possibilmente anche dalle parti interessate.

Raccoglieranno altresì tutte le notizie che siano necessarie per scoprire altre omissioni od imperfezioni riguardanti la conservazione del catasto.

In base ai verbali di cui sopra, la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, previa approvazione del Ministero delle Finanze, provvede perchè siano eseguite d'ufficio, se ed in quanto sia possibile, le occorrenti volture.

Queste ultime volture daranno luogo a speciale annotamento, col quale sia fatto constare degli atti in base ai quali venne provveduto alla voltura, per i soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto.

Art. 127.

I risultati delle verificazioni tanto periodiche quanto straordinarie per le conseguenti variazioni in aumento e in diminuzione, saranno approvati dall'Intendenza di finanza e quindi, a cura della Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, riportati sui due esemplari della mappa e registrati in apposito stato dei cambiamenti, in base al quale i detti risultati s'introdurranno nei libri catastali di prima e di seconda conservazione.

(1) V. articolo 29 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

(2) V. articolo 31 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276.

Art. 128.

Durante le verificazioni periodiche, il perito catastale dovrà riscontrare sul terreno la esattezza e la corrispondenza con la mappa dei tipi di frazionamento, che non siano già stati precedentemente verificati sopra luogo.

Rileverà inoltre sul terreno tutte le variazioni dipendenti da cambiamenti non denunziati dai possessori interessati, provvedendo, quando occorra, nel modo indicato nell'articolo 126.

In quest'occasione la Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza farà rinnovare quei fogli di mappa conservati presso tutti gli Uffici della conservazione pei quali la rinnovazione sia riconosciuta necessaria conseguenza di numerose variazioni nello stato e nella figura dei possessi.

Art. 129.

Gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali, in dipendenza delle verificazioni periodiche avranno effetto, nei riguardi delle imposte e delle sovrimposte, dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello destinato per la verificazione. La stessa norma si applicherà anche per le verificazioni straordinarie che fossero ordinate dall'Amministrazione ai sensi dell'articolo 116.

Per le verificazioni straordinarie domandate dagli interessati ai sensi dell'articolo 111, lettera *b*), gli aumenti e le diminuzioni delle rendite catastali avranno effetto dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo alla data del deposito di cui al predetto articolo 111.

TITOLO V.

Norme diverse e transitorie

Art. 130.

Le notificazioni, le trasmissioni e gli avvisi prescritti dal presente Regolamento saranno fatte nei modi stabiliti dai Regolamenti per le imposte di ricchezza mobile e dei fabbricati, salvo il disposto dell'articolo 122.

Art. 131.

La risoluzione delle questioni proposte in via amministrativa sulla percezione dei diritti catastali, o riguardanti l'imposta sui terreni, compete all'Intendente di finanza in prima istanza, ed in appello al Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette. Tutte le altre questioni concernenti la conservazione del catasto, sono invece di competenza della Sezione catastale degli Uffici tecnici di finanza e della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici.

Art. 132.

Sui ricorsi per violazione di legge o che implichino questioni di massima relative alla conservazione del catasto, il Ministro delle Finanze decide, sentita la Commissione censuaria centrale ed il Consiglio di Stato.

Art. 133.

Le risultanze dei libri catastali al 31 agosto di ciascun anno serviranno di base alla formazione dei ruoli dell'imposta terreni per l'anno successivo.

Art. 134.

A quella data l'agente delle imposte, per ciascun Comune, eseguisce sui propri libri e colla scorta degli stati dei cambiamenti i bilanci delle superficie e delle rendite delle singole partite accese e ne comunica i risultati, entro i primi dieci giorni di ottobre, alla Sezione catastale dell'Ufficio tecnico di finanza affinchè verifichi se concordano colle proprie scritture.

Soltanto quando sia stato raggiunto il perfetto accordo, ed in ogni caso non oltre il 1° novembre, l'agente comunica all'Intendenza di finanza lo stato di base agli effetti del riparto delle sovrimposte e della compilazione dei frontespizi dei ruoli principali, dopo di aver portato definitivamente nelle matricole le rendite di ciascuna ditta, tenendo conto delle variazioni avvenute durante l'annata.

Art. 135.

La Sezione catastale dell'Ufficio tecnico, col mezzo de' suoi delegati si accerta del modo come sono tenuti i registri e le mappe presso le Agenzie delle imposte. La Sezione stessa ha facoltà di farsi trasmettere momentaneamente i libri dell'Agenzia per ispezionarli, in modo però che non abbia a soffrire pregiudizio o rallentamento il servizio della conservazione e quello del rilascio dei certificati.

Art. 136.

Tutti gli atti, documenti e registri che, giusta le prescrizioni e le istruzioni della Giunta superiore e della Direzione generale del catasto, hanno servito per la formazione del catasto, sia per parte degli Uffici catastali, sia per parte delle Giunte tecniche e delle Commissioni, censuarie provinciali, saranno raccolti per provincia e custoditi in apposito archivio affidato alla Sezione catastale degli Uffici tecnici di finanza. Potranno però, ove sia necessario, essere istituiti anche appositi archivi catastali compartimentali affidati alle Sezioni catastali medesime.

Le Agenzie delle imposte e le dette Sezioni catastali terranno in corrente l'inventario dei registri, degli atti e di tutto il materiale di cui è loro affidata la conservazione e la custodia, sotto la responsabilità personale dei rispettivi titolari.

Art. 137.

Il personale incaricato della conservazione del nuovo catasto e delle verificazioni ordinarie e straordinarie, è responsabile degli errori che risultassero negli atti e nelle operazioni catastali e fossero riconosciuti imputabili al personale stesso, al quale saranno applicate le disposizioni contenute negli articoli 233, 234 e 235 del Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118 (1).

Art. 138.

Quando sulla base d'un medesimo atto traslativo, debbono eseguirsi volture nel catasto dei terreni ed in quello dei fabbricati, l'agente compila per i fabbricati le domande nello stampato in carta libera, ed eseguisce le variazioni nel rispettivo catasto, osservando le disposizioni contenute nel testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, e nel Regolamento di pari data n. 277.

Art. 139.

Nelle Provincie in cui non sarà attivato il catasto dei terreni ordinato dalle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, gli Uffici del Registro e delle successioni esigeranno dalle parti le copie degli atti di trasferimento soltanto quando trattisi di beni rustici situati nelle Provincie già dotate di nuovo catasto.

Per le volture di tali beni non consegneranno alle parti i fogli di carta bollata per le domande di voltura, ma liquideranno e riscuoteranno le tasse di bollo insieme ai diritti di voltura, e si

(1) Art. 233. Regolamento 20 gennaio 1898, n. 118 — Tutti i lavori per la formazione del nuovo catasto devono essere sottoposti a verificazione per assicurarsi della loro regolarità ed esattezza, secondo le norme che saranno stabilite dalla Direzione generale del catasto. La verificazione dev'essere affidata a persone diverse da quelle che hanno eseguiti i lavori o ne hanno avuto la direzione immediata.

I lavori riconosciuti difettosi si correggono a spese di coloro ai quali gli errori sono imputabili, tanto in conseguenza dell'errata esecuzione dei lavori stessi, quanto per l'omessa od insufficiente direzione o vigilanza sugli operatori.

Art. 234. — Gli atti di verificazione e di controllo dei lavori catastali, compilati secondo le norme da stabilirsi dalla Direzione generale del catasto, fanno piena prova della responsabilità del personale, al quale gli atti stessi debbono essere comunicati, insieme con la liquidazione delle spese di correzione o di rifacimento dei lavori errati, per l'accettazione del debito.

Contro la liquidazione delle spese poste a carico di ciascuno, coloro che sono stati riconosciuti responsabili possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro delle Finanze, che decide con decreto motivato.

Art. 235. — Per gli operatori straordinari, a garanzia della responsabilità, di cui agli articoli precedenti, si fa sulla loro retribuzione una ritenuta da determinarsi dalla Direzione generale del catasto e da restituirsi a lavori ultimati e riconosciuti regolari, nei modi e termini che saranno stabiliti dalla Direzione generale stessa.

faranno rilasciare dalle parti una domanda complessiva di voltura, conforme al modello prescritto dall'articolo 6.

Tale domanda, insieme alle copie degli atti ed alle indicazioni relative alle somme percette per diritti catastali, pene pecuniarie e tasse di bollo, e coi dati relativi alle partite d'introito, sarà inviata all'Agenzia del distretto in cui si trova l'Ufficio di Registro, e l'Agenzia, dopo averne presa nota nell'apposito registro, la trasmetterà, senza indugio, a quella competente ad eseguire la voltura.

Art. 140.

Gli Uffici di Registro e delle successioni delle Provincie dove sarà attivato il nuovo catasto dei terreni, si asterranno dall'esigere dalle parti le copie degli atti di trasferimento quando trattisi di beni immobili posti nelle Provincie dove continueranno a rimanere in vigore gli antichi catasti.

Per le volture di tali beni continueranno ad applicarsi le disposizioni contenute nel testo unico di legge del 4 luglio 1897, n. 276, e nel Regolamento di pari data n. 277, ma gli Uffici del Registro ometteranno di dare alle bollette di pagamento dei diritti lo speciale sottonumero prescritto dall'articolo 56 del predetto Regolamento, ed invieranno invece all'Agenzia del distretto in cui si trovano una nota di passaggio.

Al ricevere detta nota, l'Agenzia ne prenderà memoria nell'apposito registro e provvederà successivamente a' termini degli articoli 11, 33 e 34 del ricordato Regolamento 4 luglio 1897.

Art. 141.

Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore, in ciascuna Provincia del Regno, nel giorno stesso in cui ha effetto l'attivazione del nuovo catasto e cessa la conservazione dei catasti preesistenti.

Tale giorno sarà determinato, per ciascuna Provincia, con decreto Ministeriale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
CARCANO.

Tariffa dei diritti catastali

Numero	SPECIE DEI DIRITTI	Ammontare
	TITOLO I. — *Volture.*	Lire
1	Diritto graduale, oltre la tassa di bollo, per ogni voltura in ragione del valore dei beni immobili, accertato agli effetti della tassa di registro o di successione:	
	Valore da 1 a 500 lire	1 —
	Valore da 501 a 2000 lire	2 —
	Valore da 2001 a 4000 lire	3 —
	Valore da 4001 a 10,000 lire	6 —
	Valore da 10,001 a 20,000 lire	12 —
	Valore da 20,001 a 50,000 lire	18 —
	Valore da 50,001 a 150,000 lire	25 —
	Valore oltre 150,000 lire	30 —
	TITOLO II. — *Copie (escluse quelle di mappa), certificati o estratti.*	
2	Per ogni copia, certificato od estratto (diritto fisso)	1 —
3	Per ogni numero di mappa o di catasto, da trascriversi sugli atti da emettersi, sia che riferiscasi alla partita estratta, certificata o copiata, o ai confinanti	— 05
4	Per ogni provenienza o passaggio di cui si fa fede	— 20
5	Per ogni pagina di scritturato in tutte le altre copie, certificati od estratti, ai quali non sieno applicabili i diritti stabiliti coi precedenti articoli 3 e 4, e qualunque sia l'oggetto o ramo di servizio cui si riferiscono, ritenuta per intera la pagina incominciata.	— 20
6	Per ogni Comune il cui catasto occorra riscontrare pel rilascio di certificati negativi	— 05
	TITOLO III. — *Tipi o copie di mappa.*	
7	Per ogni copia od estratto di mappa (diritto fisso)	1 —
8	Per ogni numero della partita estratta, per ogni numero confinante richiesto e rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo	— 10
9	Per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto	— 01
10	Per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti	— 20
11	Pei tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti fissati con l'articolo 8 della tariffa in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato, e i diritti stabiliti con l'articolo 10 si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso	—
12	. . . . (1)	

AVVERTENZE

Se contemporaneamente all'estratto di mappa sia rilasciato in separato atto anche l'estratto della corrispondente parte descrittiva catastale, sarà percetto un solo diritto fisso per ambedue detti estratti, applicando tutti gli altri diritti proporzionali e rispettivi.

(1) Omesso perchè non applicabile al nuovo catasto.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
CARCANO.

Il Numero 85 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge per la tassa sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti, approvato con Nostro decreto del 2 andante mese, n. 56;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, d'accordo col Ministro Segretario di Stato per l'Interno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico di legge, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri Segretari di Stato per le Finanze e per l'Interno.

Art. 2.

Le marche da applicarsi ai pacchetti o recipienti delle polveri piriche da caccia e da mina e di quelle senza fumo, si distinguono in tipo a francobollo ed in tipo a fascetta.

Art. 3.

In rapporto alle dimensioni, i tipi a francobollo sono di due specie, e cioè di centimetri 2 1[2 per 3 e di centimetri 5 per 6; quelli a fascetta sono invece di tre specie, e cioè di centimetri 2 per 28, di centimetri 4 per 45, e di centimetri 4 per 70.

In rapporto ai colori ed ai valori, le marche sono distinte come segue;

1.° Tipi a francobollo delle dimensioni di centimetri 2 1[2 per 3: colore rosso carminio, dei valori di L. 0,625, L. 0,3125, L. 0,125; colore verde cupo, dei valori di L. 0,625, L. 0,25, L. 0,05, L. 0,02 e L. 0,01;

2.° Tipi a francobollo delle dimensioni di centimetri 5 per 6: colore bleu oltremare, del valore di L. 5,00;

3.° Tipi a fascetta delle dimensioni di centimetri 2 per 28: colore verde cupo, dei valori di L. 0,3125, L. 0,25 e L. 0,125;

4.° Tipi a fascetta delle dimensioni di centimetri 4 per 45: colore bleu oltremare, dei valori di L. 0,50, L. 0,25 e L. 0,125.

5.° Tipi a fascetta delle dimensioni di centimetri 4 per 70: colore bleu oltremare, del valore di L. 1,50.

Le marche di colore rosso carminio saranno applicate ai recipienti delle polveri piriche da caccia; quelle di colore verde cupo ai recipienti delle polveri senza fumo, e quelle di colore bleu oltremare ai recipienti delle polveri piriche da mina.

Art. 4.

Le marche saranno stampate su carta bianca filigranata, ed avranno:

quelle del tipo a francobollo, nel mezzo lo stemma con l'aquila Reale, contornata da rabeschi; in alto la leggenda: *Tassa sulle polveri*, in basso la cifra indicante il valore, ambedue incorniciate;

quelle del tipo a fascetta, il fondo rabescato e diviso in cinque campi, nel campo centrale lo stemma con l'aquila Reale, come sopra, a sinistra della quale sarà impressa la parola *Lire* ed a destra il valore; nel campo di sinistra a quello centrale sarà impressa la leggenda: *Tassa di fabbricazione* ed in quello di destra: *Sulle polveri piriche e senza fumo;* i due campi estremi saranno, in lunghezza, la metà di ciascuno degli altri tre.

Art. 5.

Le marche per l'identificazione dei prodotti ultimati esistenti il giorno dell'applicazione della legge 23 gennaio p. p., n. 25 (allegato *B*), sono anch'esse distinte in tipo a francobollo delle dimensioni di centimetri 2 1[2 per 3 e di centimetri 5 per 6, ed in tipo a fascetta delle dimensioni di centimetri 2 per 28 e di centimetri 4 per 45.

Entrambi questi tipi saranno di colore giallo cupo; lo stemma e la leggenda saranno quegli stessi stabiliti dall'articolo 4, tranne che alla cifra indicante il valore sarà sostituita la leggenda: *Tassa pagata.*

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Carcano.
Giolitti.

Visto, *Il Guardasigilli:* Cocco-Ortu.

REGOLAMENTO per l'applicazione del testo unico di legge sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti.

Art. 1.

Delegati per la vigilanza ed Uffici contabili.

—

Sono delegati alla vigilanza per l'esecuzione della legge, testo unico, del 2 marzo 1902, n. 56, e del presente Regolamento:

1.° gl'ingegneri di finanza, i meccanici, i verificatori e gli altri agenti dipendenti dagli Uffici tecnici di finanza;

2.° gli ufficiali e le guardie di finanza;

3.° i carabinieri Reali;

4.° gli ufficiali e le guardie di città.

Art. 2.

Caratteri delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti

—

Agli effetti del detto testo di legge, si deve intendere:

a) per polvere pirica da mina, il miscuglio di nitro, zolfo e carbone, in grossi grani e tali che nessuno di essi possa passare dalle maglie di un setaccio di controllo, i cui fori non abbiano alcuna dimensione inferiore a tre millimetri;

b) per polverino non granito, il miscuglio di nitro, zolfo e carbone, triturato allo stato di farina impalpabile per uso dei pirotecnici, e nella cui composizione il nitro entri in proporzione non superiore al 70 0[0;

c) per polvere pirica da caccia, il miscuglio di nitro, zolfo e carbone, in grani inferiori a quelli indicati alla lettera *a*;

d) per gli altri esplodenti da mina, le dinamiti e tutti quegli esplodenti diversi dalla polvere pirica, che, per le loro qualità intrinseche e per la loro forma, servono esclusivamente nelle mine;

e) per altri esplodenti da caccia e da carica di armi in genere, tutti i prodotti nitrocomposti e simili, compresi quelli conosciuti sotto il nome di polveri senza fumo e che s'impiegano per la caccia e per i tiri colle armi da fuoco in genere.

Per la risoluzione delle controversie rispetto alla classificazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti, si applicano le norme stabilite dalla legge del 13 novembre 1887, n. 5028 (Se-

rie 3ª), eccezione fatta della disposizione dell'articolo 2 e di quella del primo periodo del comma primo dell'articolo 12.

Nell'applicazione delle suddette norme, deve intendersi che alla dogana è sostituito l'Ufficio tecnico di finanza e che la Camera di commercio, alla quale, sopra richiesta di colui che ha sollevata la controversia, occorre far capo, è quella nella cui circoscrizione si trova il luogo ove fu rinvenuto il prodotto esplodente in contestazione.

Art. 3.

Condizioni alle quali devono soddisfare le fabbriche, escluse quelle di fuochi artificiali.

Le fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, escluse quelle di fuochi artificiali, devono soddisfare, nei riguardi finanziari, alle seguenti condizioni:

a) devono avere una sola porta d'ingresso al loro recinto, od almeno il numero delle porte deve limitarsi a quello strettamente necessario all'esercizio della fabbrica. Il recinto dovrà essere senza finestre, avere un'altezza non minore di 2 metri e mezzo ed essere costruito in muratura, oppure in robusto reticolato metallico le cui maglie non eccedano i cinque centimetri di lato, salvo l'eccezione di cui alla lettera *c* dell'articolo 6;

b) presso la porta d'ingresso, o presso ciascuna porta quando ne occorra più d'una, deve trovarsi una stanza oppure un casotto ad uso esclusivo degli agenti della finanza e provveduto dei mobili necessari per le scritturazioni;

c) i locali della fabbrica, che possono anche comprendere più edifici o casotti e spazi liberi di terreno, purchè racchiusi tutti dall'unico recinto di cui alla lettera *a*, non devono avere comunicazione di sorta con locali o fabbricati servienti a qualsivoglia altro uso, nè ricevere una destinazione diversa da quella della preparazione o della custodia dei prodotti;

d) le finestre dei locali di fabbricazione e quelle dei locali di custodia dei prodotti non ultimati, devono prestarsi ad una facile suggellazione ed essere difese da reticolato metallico, le cui maglie non eccedano 3 centimetri di lato;

e) i magazzini per la custodia delle materie prime devono essere separati e distinti dagli altri locali della fabbrica;

f) i magazzini di deposito dei prodotti ultimati devono presentare i requisiti di sicurezza richiesti dalla legge doganale per i depositi di proprietà privata e devono essere separati e distinti per i prodotti soggetti a marca e quelli non soggetti a tale vincolo.

Se il fabbricante intende di esportare prodotti all'estero, deve destinare un apposito magazzino agli effetti dell'articolo 35 del testo di legge. I magazzini di cui alla presente lettera *f*, potranno anche essere situati fuori del recinto di fabbrica, quando ciò venga prescritto dal Prefetto della provincia a garanzia della pubblica incolumità;

g) nell'interno dei magazzini delle materie prime e di quelli di deposito dei prodotti ultimati devono trovarsi, ad uso degli agenti di vigilanza, una bilancia o stadera per i riscontri, ed i mobili necessari per le scritturazioni.

Inoltre le strade ed i sentieri, che dalla via pubblica conducono alla fabbrica, devono essere tali da potersi agevolmente percorrere in qualunque tempo.

Art. 4.

Denunzia delle fabbriche

La denunzia di fabbrica, di che all'articolo 8 del testo di legge, dev'essere presentata all'Ufficio tecnico di finanza, in doppio originale, insieme con la licenza ottenuta dal Prefetto o dal Ministero dell'Interno, e con un tipo dell'opificio.

Essa deve indicare:

a) il casato e nome del fabbricante e di colui che lo rappresenta in caso di assenza e che dovrà essere residente nel Comune ove esiste la fabbrica;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) i locali costituenti la fabbrica e l'uso al quale ciascuno è destinato, nonchè quelli per deposito delle materie prime e dei prodotti ultimati, con riferimento al tipo;

d) la specie della forza motrice e dei motori, il numero e la qualità dei meccanismi e degli apparecchi;

e) la quantità massima di prodotto ultimato, secondo ciascuna qualità soggetta a tassa diversa, che il fabbricante (esclusi i pirotecnici) intende di tenere in deposito nei magazzini.

Uno degli originali della denunzia, munito dell'attestazione del giorno in cui fu presentata e del bollo, viene dall'Ufficio tecnico restituito all'interessato unitamente alla licenza del Prefetto o del Ministero dell'Interno.

Art. 5.

Denunzia di apparecchi inoperosi

La denunzia degli apparecchi inoperosi, atti alla fabbricazione delle polveri piriche o di altri eplodenti, compresi i fuochi artificiali, prescritta dal comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di legge, deve essere fatta, in doppio originale, all'Ufficio tecnico di finanza, da chiunque possegga o tenga provvisoriamente tali apparecchi e possa servirsene.

La denunzia deve indicare:

a) il casato e nome del possessore o del detentore degli apparecchi;

b) il numero e la qualità degli apparecchi ed il luogo preciso nel quale esistono;

c) se e quale uso intenda farsene.

L'Ufficio tecnico restituisce all'interessato un originale della denunzia, munito del bollo e dell'attestazione del giorno in cui fu presentato.

Art. 6.

Verificazione

Entro dieci giorni dalla presentazione della denunzia di che all'articolo 4, l'Ufficio tecnico di finanza procede, in contraddittorio dell'interessato o del suo rappresentante, alla verificazione della fabbrica.

All'uopo l'Ufficio deve:

a) riscontrare l'esattezza della denunzia e del tipo in confronto allo stato reale della fabbrica;

b) accertare la qualità, lo stato e le condizioni d'impianto dei maccanismi e degli apparecchi;

c) assicurarsi che siano state regolarmente soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 3. Però, ove l'Ufficio riconosca molto difficile l'esecuzione del recinto di cui alla lettera *a* dell'articolo medesimo, stabilirà altra specie di chiusura, che dovrà però essere sempre tale da rendere agevole l'esercizio di un'efficace vigilanza e da impedire ogni possibilità di frode;

d) munire di una seconda serratura le porte d'ingresso dei locali destinati alle operazioni di fabbricazione e quelle dei depositi delle materie prime, dei prodotti da essiccarsi e dei prodotti ultimati;

e) identificare, mediante un numero progressivo, i locali della fabbrica, i meccanismi e gli apparecchi, e porre i meccanismi e gli apparecchi medesimi in condizione da poter essere suggellati con facilità e con piena sicurezza.

Le spese per la provvista delle serrature di cui alla lettera *d* e quelle eventuali di cui alla lettera *e*, sono a carico del fabbricante.

Per gli apparecchi che vogliònsi tenere inoperosi, la verificazione dell'Ufficio tecnico, che deve pure essere eseguita entro 10 giorni dalla presentazione della denunzia di cui all'articolo 5, è limitata ad accertare la regolarità della denunzia e ad identificare, a spese dell'interessato, gli apparecchi medesimi.

Art. 7.

Fabbriche che non trovansi nelle condizioni richieste.

Ove la fabbrica non si trovi nelle condizioni richieste o per qual-

siasi causa non si presti all'esercizio di un' efficace sorveglianza, l'Ufficio tecnico sospende la verificazione ed indica, per iscritto, all'interessato, le opere che deve eseguire.

In tal caso, spetta all'interessato di dare avviso all'Ufficio del compimento delle opere ingiunte. Entro dieci giorni successivi all'avviso, l'Ufficio disporrà perchè sia compiuta la verificazione, rimanendo a carico del fabbricante le spese del secondo accesso e di quelli che posteriormente occorressero qualora le opere non fossero state eseguite nel modo prescritto.

Art. 8.

Processo verbale della eseguita verificazione

Dei risultati della verificazione si fa constare mediante processo verbale in doppio originale, da firmarsi dal delegato dell'Ufficio tecnico e dall'interessato o dal suo rappresentante.

Per le fabbriche di polveri piriche o di altri esplodenti, comprese quelle di fuochi artificiali, il processo verbale deve contenere uno schizzo quotato dei principali apparecchi di produzione, nonchè la descrizione dei locali e di tutti gli apparecchi e meccanismi, con riferimento, per ciascuno di essi, alla fattane numerazione ed identificazione.

Quanto agli apparecchi che voglionsi tenere inoperosi, si deve nel processo verbale indicare la qualità e capacità riscontrata dalla verificazione, e la numerazione ed identificazione fatta di ciascuno di essi.

Un originale del processo verbale è consegnato all'interessato od al suo rappresentante.

Art. 9.

Licenza d'esercizio per le fabbriche, escluse quelle di fuochi artificiali.

I fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti (esclusi i pirotecnici), che intendono di attivare il loro opificio, devono, dopo che sia stato compilato il processo verbale di verificazione, consegnare all'Ufficio tecnico di finanza una marca da bollo da lire una per la licenza d'esercizio.

La licenza d'esercizio, da rilasciarsi dal detto Ufficio, deve indicare il casato ed il nome del fabbricante e di chi lo rappresenti in caso di assenza, e l'ubicazione dell'opificio.

L'Ufficio tecnico fa consegnare al fabbricante la licenza col mezzo di un suo delegato, che ne ritira ricevuta.

La licenza è valida fino a che non sia stata revocata quella rilasciata dal Prefetto o dal Ministro dell'Interno.

Art. 10.

Licenza d'esercizio per le fabbriche di fuochi artificiali

Anche per le fabbriche di fuochi artificiali, la licenza di esercizio non può essere dall'Ufficio tecnico rilasciata se non è stato compilato il processo verbale di verificazione.

Per ottenere la licenza, dovranno i pirotecnici, per ciascun anno solare, almeno tre giorni prima d'intraprendere qualsiasi lavorazione, presentare all'Ufficio tecnico una dichiarazione in unico originale, indicante:

a) il loro casato e nome e quello del rappresentante;

b) l'ubicazione dell'opificio;

c) i mesi solari consecutivi, nei quali intendono di eseguire lavorazioni, considerando come mese intiero anche quello che fosse già incominciato o che non dovesse usufruirsi interamente.

La dichiarazione deve essere corredata di una marca da bollo da lire una e della quietanza comprovante il pagamento eseguito nella Sezione di tesoreria provinciale del diritto fisso di lire 10 per ciascun mese di lavorazione dichiarata.

L'Ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione e la corrispondenza dell'ammontare della quietanza con il diritto dovuto in ragione dei mesi di lavorazione, rilascia la licenza d'esercizio, e la consegna all'interessato.

La dichiarazione del pirotecnico e la quietanza di tesoreria sono dall'Ufficio contrapposte alla matrice della licenza.

Qualora il pirotecnico voglia eseguire lavorazioni dopo il termine indicato nella licenza, ma sempre nello stesso anno solare, deve presentare, almeno tre giorni prima, all'Ufficio tecnico, una dichiarazione suppletiva indicante i nuovi mesi di lavoro. Anche questi mesi dovranno essere immediatamente tra loro consecutivi.

La dichiarazione suppletiva, insieme con la quietanza di tesoreria, deve essere presentata nei modi e nelle forme della dichiarazione antecedente, salvo che invece della marca da bollo dovrà essere esibita la vecchia licenza, sulla quale l'Ufficio farà l'annotazione della proroga concessa procedendo, nel resto, in conformità a quanto sopra.

La licenza cessa di avere efficacia qualora sia revocata quella rilasciata dal Prefetto.

Art. 11.

Variazioni posteriori al verbale di verificazione

I fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti, compresi i pirotecnici, come pure i detentori di apparecchi a scopo di fabbricazione, che intendono apportare qualsivoglia innovazione allo stato di cose risultante dal processo verbale di verificazione, dovranno farne denunzia, almeno dieci giorni prima, all'Ufficio tecnico di finanza.

I costruttori ed i venditori di apparecchi, del pari che coloro che a qualsiasi titolo li cedano ad altri, devono pure farne regolare denunzia, indicando il casato, nome ed abitazione del cessionario od acquirente. Queste indicazioni non dispensano il cessionario od acquirente dall'obbligo di denunziarli egli pure all'Ufficio tecnico.

Entro i dieci giorni dal ricevimento della denunzia, l'Ufficio tecnico fa procedere ad una nuova verificazione, e, secondo i casi, fa assistere alla smontatura od alla identificazione degli apparecchi.

Delle eseguite operazioni viene compilato processo verbale.

Art. 12.

Facoltà all'Ufficio tecnico di ordinare ulteriori adattamenti e nuove opere.

In qualunque tempo, anche dopo il rilascio della licenza di esercizio, l'Ufficio tecnico ha diritto di richiedere, con disposizione scritta, quegli ulteriori adattamenti, misure e nuove opere che ritenesse opportuni per l'esercizio di un'efficace vigilanza, in conformità delle prescrizioni del presente Regolamento.

Il fabbricante dovrà eseguire, a sue spese, i lavori ingiuntigli, entro il termine stabilito dall'Ufficio tecnico.

Appena compiuti i lavori di cui sopra, il fabbricante deve darne avviso all'Ufficio tecnico, il quale procede alla verificazione, compilando processo verbale.

In caso d'inadempimento, l'Ufficio può sospendere l'esercizio della fabbrica.

Art. 13.

Opificî ed apparecchi inoperosi da due anni

Agli effetti del secondo comma dell'articolo 12 del testo di legge, la durata dell'inoperosità degli apparecchi di produzione si computa dal giorno in cui ebbe termine l'ultima lavorazione nell'opificio, e ciò anche nel caso in cui vi sia stato cambiamento di esercente.

La notificazione, richiesta dal detto comma dell'articolo 12, si fa da un delegato dell'Ufficio tecnico di finanza.

Nel relativo atto, il delegato deve attestare di avere annullato la licenza o le licenze che fossero state rilasciate, nonchè il processo verbale di verificazione, e fissare, possibilmente d'accordo con la parte, il giorno in cui dovrà procedersi alla smontatura degli apparecchi, la quale non potrà però ritardarsi al di là di un mese dalla data dell'intimazione.

Qualora, nel giorno designato, la parte non si trovi sul posto, il delegato dell'Ufficio tecnico fa procedere alla smontatura degli

apparecchi in presenza di un funzionario di polizia o di un rappresentante del Sindaco, a rischio e spese della parte stessa.

In ogni caso sarà redatto verbale delle operazioni eseguite.

Art. 14.

Cauzione per i prodotti, esclusi quelli dei pirotecnici, depositati nei magazzini annessi alle fabbriche.

La cauzione per i prodotti ultimati (esclusi quelli dei pirotecnici) depositati nei magazzini annessi alle fabbriche, è ragguagliata ad un decimo della tassa corrispondente alla quantità, di essi prodotti, dichiarata nella denunzia del fabbricante.

La cauzione si presta mediante deposito, alla Cassa dei depositi e prestiti, di denaro o di titoli al portatore del Debito pubblico, e col mezzo di annotazione di svincolo sopra titoli di rendita nominativa. I titoli, tanto al portatore quanto nominativi, si valutano in base al prezzo più recente della borsa di Roma.

Quando la quantità del prodotto immesso nel magazzino abbia raggiunto il limite massimo dichiarato, l'Ufficio tecnico deve far sospendere la lavorazione fino a che non sia dato il supplemento di cauzione.

Art. 15.

Dichiarazione di lavoro.

Almeno tre giorni prima di iniziare le singole lavorazioni, i fabbricanti di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti (esclusi i pirotecnici), devono presentare all'Ufficio tecnico di finanza le corrispondenti dichiarazioni di lavoro.

Ciascuna dichiarazione dev'essere compilata in doppio esemplare sopra speciale modello provveduto dall'Amministrazione. Al modello è unito un avviso per il servizio di vigilanza.

La dichiarazione deve contenere:

a) il casato ed il nome del fabbricante e del suo rappresentante;

b) l'ubicazione della fabbrica;

c) il tempo continuativo o distinto nei vari periodi della lavorazione durante il mese solare;

d) la specie delle materie prime da impiegarsi;

e) la specie e qualità dei prodotti da ottenersi.

Qualora il prodotto sia in tutto od in parte destinato all'estero, dovrà indicarsi nella dichiarazione la qualità e quantità di quello da esportare.

L'Ufficio tecnico si accerta che la dichiarazione sia regolare e che sia stata presentata la cauzione od il supplemento di cauzione nei modi stabiliti dall'articolo precedente.

Ove non emergano rilievi, l'Ufficio vidima entrambi gli esemplari della dichiarazione, ne restituisce uno al fabbricante e distacca gli avvisi per il servizio di vigilanza. Spedisce quindi prontamente uno degli avvisi all'agente incaricato di sorvegliare le lavorazioni e l'altro al Capo circolo della guardia di finanza.

Art. 16.

Registro per i riscontri

Gli agenti, incaricati del servizio di vigilanza permanente, devono tenere nel locale dell'opificio, di cui al comma *b* dell'articolo 3, uno speciale registro, detto registro per i riscontri, sul quale inscrivono, indicandone le qualità e le quantità a peso netto:

a) le materie prime introdotte in fabbrica, quelle che eventualmente venissero estratte o distrutte, e quelle impiegate nella fabbricazione delle polveri o degli altri esplodenti;

b) i prodotti estratti dall'opificio, quelli introdottivi, e quelli eventualmente distrutti.

Il registro per i riscontri si apre inscrivendovi la quantità delle materie prime già esistenti in fabbrica, giusta le risultanze dell'inventario che, a cura dell'Ufficio tecnico, deve essere formato al momento dell'attivazione della fabbrica.

Art. 17.

Condizionamento dei prodotti

Le polveri piriche e quelle senza fumo destinate all'interno dello Stato dovranno essere chiuse a cura e spese del fabbricante, in recipienti o pacchetti come segue:

a) le polveri piriche da caccia, in recipienti di latta ad unica chiusura, il cui foro non oltrepassi due centimetri di diametro, e della capacità massima a peso netto, di grammi 500, grammi 250, e grammi 100;

b) le polveri piriche da mina ed il polverino non granito, in recipienti di latta ad unica chiusura, con foro non maggiore di quattro centimetri di diametro e capacità massima a peso netto di kg. 10, oppure in pacchetti di carta robusta, a forma cilindrica o parallelepipeda della capacità massima di kg. 3, kg. 1, di grammi 500 e di grammi 250, e legati con spago a croce nel senso della loro larghezza e lunghezza;

c) le polveri senza fumo granite, in recipienti di latta come per la polvere pirica da caccia, e di capacità massima a peso netto di grammi 250 e grammi 100;

d) le polveri senza fumo compresse in dischi ciascuno dei quali costituisca una carica, in scatole di latta o di cartone robusto, a coperchio, della capacità approssimativa ma non minore rispettivamente di grammi 125, 100 e 50.

I recipienti, le scatole ed i pacchetti non devono avere rattoppi e devono essere formati in guisa che non possano aprirsi per estrarne polvere, senza rompere la marca o fascetta che sarà loro apposta alla estrazione dal magazzino.

Dovranno inoltre recare all'esterno l'indicazione della qualità e del peso netto del contenuto, della ditta fabbricante o del luogo dove si trova la fabbrica. Potrà tuttavia essere autorizzato dal Ministero delle Finanze, a domanda dell'interessato, anche l'uso di marche di fabbrica speciale, che non presentino tali indicazioni.

Per i prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo qualunque sia la loro destinazione, o per le polveri ed i prodotti di ogni qualità destinati all'esportazione all'estero, è lasciata libertà al fabbricante circa alla forma e specie dei recipienti; ciascuno dei quali dovrà però portare all'esterno l'indicazione della qualità e del peso netto del contenuto.

Art. 18.

Introduzione in magazzino

Si considerano come ultimati i prodotti che non hanno bisogno di ulteriore essiccazione o manipolazione per essere posti immediatamente in vendita. I prodotti così ultimati devono essere introdotti subito nel rispettivo magazzino, assimilato a quelli doganali, ed inscritti nel registro di carico e scarico facendosi il discarico dal registro per i riscontri delle materie prime corrispondenti. Devono inoltre essere collocati distintamente per ciascuna qualità contemplata dall'articolo 1 del testo di legge, ed in modo da rendere agevoli i riscontri e gli inventari da parte degli agenti della finanza.

Il registro è tenuto dall'agente di vigilanza; però a lato di ciascuna iscrizione devono apporre le loro firme tanto l'agente quanto il fabbricante od il suo rappresentante.

Qualora il fabbricante, con apposita dichiarazione scritta presentata all'Ufficio tecnico, si rimetta intieramente ai risultati del registro tenuto dall'agente di vigilanza, le scritturazioni di quest'ultimo faranno stato ad ogni effetto.

Art. 19.

Prelevamento e movimento delle marche

Per il prelevamento delle marche, il fabbricante deve presentare apposita richiesta, vidimata dall'agente di vigilanza, all'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la fabbrica, e pagare contemporaneamente l'importo delle marche stesse.

I fabbricanti devono versare direttamente nella Sezione di tesoreria provinciale, a nome del ricevitore del registro o del bollo straordinario, l'importo delle marche da prelevarsi, quando superi le lire 5000. Essi hanno la facoltà di farlo anche per somme minori, ed in entrambi i casi uniranno alla richiesta di prelevamento di marche la quietanza di tesoreria.

Non si può fare più di un prelevamento di marche per ciascun giorno.

Art. 20.

Estrazione dei prodotti destinati all'interno

—

Nessuna partita di prodotti destinati all'interno del Regno può essere estratta dal magazzino, senza che il fabbricante abbia prima presentata una dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, indicandone la qualità e quantità a peso netto.

Per i prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo dovrà unirsi, a corredo della dichiarazione, la quietanza della Sezione di tesoreria che comprovi il pagamento di una somma non inferiore alla tassa.

L'agente di vigilanza deve verificare, al momento dell'estrazione, che tutti i recipienti sieno nelle condizioni prescritte. A tal fine può eseguire gli opportuni riscontri di peso ed aprire i recipienti. Le operazioni di riscontro e quelle di nuovo condizionamento sono a carico del fabbricante.

Le marche dovranno, a cura e spese del fabbricante, essere applicate saldamente ai recipienti, in modo che vi aderiscano per tutta la loro superficie.

Il Ministero delle Finanze prescriverà le qualità delle colle da impiegarsi per l'applicazione delle marche.

Ai recipienti di latta con unico foro di chiusura, saranno applicate su questo; alle scatole di latta o cartone con coperchio, sulla linea di combaciamento del coperchio con la scatola; sui pacchi di carta, in modo che senza rompere la marca riesca impossibile togliere lo spago od aprire il pacco.

Quando la vernice dei recipienti o delle scatole o dei pacchetti sia di natura tale che la marca non possa fare salda presa, si dovrà lasciare uno spazio non verniciato, sufficiente per la sicura applicazione di essa marca.

Non è permesso di applicare ai recipienti che una marca sola, eccezione fatta per le polveri senza fumo nelle condizioni di cui all'articolo 17, lettera *d.* per le quali è consentita l'applicazione di più marche fino al limite di cinque, in modo però che non si possa aprire il recipiente senza rompere tutte le marche applicate.

I prodotti estratti dal magazzino sono scaricati dal relativo registro e devono estrarsi immediatamente dalla fabbrica per essere portati al deposito esterno adiacente alla fabbrica o spediti alla loro destinazione.

Il passaggio dalla fabbrica al detto deposito esterno è fatto senza che occorra la licenza di trasporto, ma per i prodotti non soggetti a marca è necessario il certificato di legittima provenienza.

Se la tassa dovuta per i prodotti non soggetti a marca, che si estraggono dalla fabbrica, è uguale a quella che il fabbricante ha pagato, l'agente scrive sulla quietanza di tesoreria : ESAURITA; se invece la quietanza è per somma maggiore, l'agente vi scrive a tergo la tassa dovuta sui prodotti estratti, e la somma residua.

In ogni caso, la quietanza è dall'agente restituita al fabbricante.

Art. 21.

Estrazione di polverino granito per le miccie.

—

Per l'estrazione di polverino granito destinato alla fabbricazione delle miccie da minatori, dovrà il fabbricante presentare dichiarazione scritta all'agente di vigilanza, nelle forme indicate all'articolo precedente, corredata della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della tassa sulla quantità di polverino da estrarre, calcolandolo come polvere da mina.

Il polverino sarà quindi estratto con bolletta a cauzione per la differenza di tassa tra la polvere da caccia e quella da mina e si farà luogo al discarico sul registro di deposito e su quello dei riscontri.

Qualora entro sei mesi non pervenga all'Ufficio tecnico di finanza il certificato di scarico, si procederà alla riscossione della differenza di tassa ed all'accertamento della contravvenzione in conformità alla legge ed al Regolamento doganale.

Art. 22.

Esportazione

—

Alle operazioni di esportazione all'estero di polveri e di altri prodotti esplodenti, sono autorizzate le dogane di I° ordine e quelle di II° ordine della I^a e II^a classe.

Il trasporto delle polveri e degli altri esplodenti dalla fabbrica alla dogana di confine è soggetto a bolletta di cauzione, osservate le disposizioni della legge doganale relative alla spedizione per via di terra delle merci estere da una dogana all'altra.

Al bollo a piombo col quale si dovrebbero identificare i singoli colli, può essere sostituita la marca che si applica nelle dogane ad ogni collo di merci estere già verificate.

Le bollette di cauzione sono rilasciate dagli Uffici tecnici di finanza, per mezzo degli agenti incaricati della vigilanza nelle fabbriche.

Nel registro di magazzino, all'atto dell'estrazione, sarà presa nota provvisoria del fatto; l'esenzione della tassa, a norma dell'articolo 35 del testo di legge, non avrà luogo se il fabbricante non presenterà entro tre mesi dall'estrazione, apposita domanda all'Ufficio tecnico, corredata dalla originale bolletta d'uscita, non ammettendosi di questa altra equipollente.

Art. 23.

Rilavorazione dei prodotti — Distruzione

—

Qualora si vogliano perfezionare, trasformare, o rilavorare i prodotti già immessi in magazzino o provenienti da depositi fuori fabbrica, si dovrà presentare almeno tre giorni prima analoga dichiarazione nelle forme dell'articolo 15, indicando la qualità e quantità dei prodotti sui quali devono compiersi le dette operazioni.

L'Ufficio tecnico autorizzerà l'estrazione dal magazzino ed il discarico dal relativo registro e da quello per i riscontri delle partite estratte dal magazzino medesimo in conformità della dichiarazione, ovvero l'introduzione nell'opificio di quelle provenienti dal di fuori.

L'agente di vigilanza dovrà accertarsi, per i prodotti provenienti dal di fuori, che siano muniti della prescritta marca od accompagnati dal certificato di legittima provenienza, secondo la loro qualità. Le marche apposte ai recipienti delle polveri piriche e di quelle senza fumo verranno rotte in presenza dell'agente di vigilanza.

Tanto per i prodotti estratti dal magazzino di fabbrica, quanto per quelli provenienti dal di fuori, ultimate le operazioni dichiarate, si procederà in tutto e per tutto a norma degli articoli 17 e 18, inscrivendo in carico nel registro di magazzino le qualità e le quantità di prodotto ottenuto.

Per la distruzione di prodotti in corso di lavorazione e già immessi nel magazzino, dovrà il fabbricante presentare dichiarazione scritta all'Ufficio tecnico, il quale farà presenziare le operazioni di distruzione dei prodotti e curerà il discarico delle partite distrutte, dal registro di magazzino se furono da questo estratte, o da quello per i riscontri se si tratta di prodotti in corso di lavorazione.

Art. 24.

Inventario dei prodotti ultimati depositati in magazzino

—

Nei magazzini di prodotti ultimati delle fabbriche, l'Ufficio tec-

nico eseguisce verificazioni ordinarie ogni anno e straordinarie ogni qualvolta lo creda opportuno, compilando processo verbale, in doppio esemplare, da firmarsi anche dal fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato all'interessato.

Ad ogni verificazione viene fatto dall'Ufficio tecnico il riepilogo del carico e dello scarico risultante dai registri.

Se la quantità dei prodotti rinvenuta nel magazzino è inferiore alla differenza tra il carico e lo scarico, il fabbricante è obbligato all'immediato pagamento della tassa sulle quantità mancanti.

Qualora il versamento non sia fatto entro 48 ore nella Sezione di tesoreria provinciale, la tassa è data in riscossione all'Ufficio contabile che l'Intendenza crederà di delegare. Il contabile procede nei modi stabiliti dall'articolo 15 della legge doganale. Non si farà luogo all'applicazione delle multe comminate da essa legge per le differenze riscontrate nei magazzini, quando la differenza in più od in meno non ecceda il due per cento.

Art. 25.

Inventario delle materie prime

—

Nell'occasione dell'inventario dei prodotti ultimati, di cui all'articolo precedente, l'Ufficio tecnico di finanza, se lo crede opportuno, procede anche all'inventario delle materie prime.

A tale effetto, l'Ufficio deve:

a) accertare dai registri PER I RISCONTRI le qualità e quantità di materie prime immesse nella fabbrica e quelle estratte, trasformate in prodotti ultimati, o distrutte;

b) verificare le qualità e quantità delle dette materie esistenti nell'apposito magazzino e quelle in lavorazione, ed i prodotti in corso di essiccazione, facendo, ove occorra, sospendere la lavorazione medesima per il tempo necessario;

c) istituire gli opportuni confronti tra le quantità di materie prime impiegate ed i prodotti ottenuti.

Art. 26.

Accreditamento delle marche distrutte

—

I fabbricanti saranno indennizzati delle perdite loro cagionate:

a) dal deterioramento di marche, avvenuto in fabbrica ed accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche per causa di forza maggiore, quando la distruzione sia comprovata in modo irrefragabile;

c) dalla rottura di marche operata in occasione di rilavorazione di polveri piriche o senza fumo, ovvero di riscontri eseguiti nella fabbrica od all'uscita da essa.

L'indennizzo si effettua mediante somministrazione gratuita di marche per un valore uguale a quello delle marche deteriorate o distrutte, constatato con apposito processo verbale; a meno che il fabbricante cessi dall'esercizio, nel quale caso egli viene indennizzato mediante rimborso che sarà disposto dall'Intendenza di finanza.

Il verbale dev'essere compilato volta per volta e chiuso, di regola, in fin di mese, o quando il valore delle marche deteriorate o distrutte raggiunga quello di uno o più fogli interi di marche del tipo impiegato dal fabbricante. È fatta però eccezione per il verbale in corso nel mese in cui ha termine l'esercizio finanziario; che deve chiudersi entro il mese stesso, qualunque sia il valore delle marche da compensarsi.

La somministrazione di nuove marche in sostituzione di quelle deteriorate o distrutte si fa dal ricevitore del registro o del bollo straordinario dietro presentazione, da parte del fabbricante, del verbale redatto dall'agente di vigilanza e vidimato dall'Ufficio tecnico, cui spetta di distruggere, dopo la verificazione, gli avanzi delle marche commutate.

Art. 27.

Custodia delle chiavi dei locali di preparazione dei prodotti e dei magazzini dei prodotti ultimati

—

Le chiavi delle serrature, applicate dall'Ufficio tecnico di finanza alle porte d'ingresso dei locali in cui avviene la preparazione dei prodotti, e quelle delle serrature applicate alle porte dei magazzini assimilati ai depositi doganali, devono rimanere in custodia degli agenti di vigilanza.

Gli agenti devono chiudere ogni sera, e riaprire al mattino, tutti i locali o casotti nei quali si compiono le lavorazioni.

Non si può entrare nei magazzini assimilati ai depositi doganali, senza l'intervento dell'agente di vigilanza, il quale deve fermarsi in essi magazzini per tutto il tempo in cui rimangono aperti e vegliare sulle operazioni, che ivi si compiono.

Art. 28.

Suggellazione e disuggellazione dei meccanismi

—

Appena compiuta la verificazione delle fabbriche, comprese quelle di fuochi artificiali, gli apparecchi ed i meccanismi di produzione devono essere suggellati, a cura dell'Ufficio tecnico di finanza.

Devonsi pure suggellare gli apparecchi atti alla produzione, il proprietario dei quali non intenda farne uso.

I suggelli apposti agli apparecchi e meccanismi delle fabbriche, comprese quelle di fuochi artificiali, devono essere dagli agenti di vigilanza rimossi al principio della lavorazione dichiarata e riapposti al termine della medesima.

La riapposizione e la eventuale rimozione dei suggelli devono pure aver luogo in caso di sospensione del lavoro nelle fabbriche di polveri o di altri prodotti esplodenti.

Ogni qualvolta, per una evenienza qualsiasi, occorra rimuovere i suggelli dagli apparecchi e meccanismi, i suggelli devono, tranne i casi di forza maggiore, essere rimossi dall'agente di finanza e riapposti non appena cessata la causa che aveva determinato il dissuggellamento.

La suggellazione deve essere sempre fatta in modo da rendere assolutamente impossibile l'uso degli apparecchi e dei meccanismi.

Di ogni applicazione e rimozione di sigilli, bolli e contrassegni deve farsi risultare in apposito processo verbale a matrice e doppio originale, da firmarsi dall'agente di vigilanza e dal fabbricante o suo rappresentante; uno degli originali deve essere consegnato al fabbricante, l'altro spedito all'Ufficio tecnico.

Art. 29.

Importazione

—

Chi importa dall'estero polveri piriche o polveri senza fumo, deve provvedere perchè la merce, prima di uscire dalla dogana, sia condizionata e fornita delle marche prescritte come per le polveri che si fabbricano all'interno.

Se la dogana, per difetto di spazio o per ragioni di sicurezza, non crede di acconsentire che il condizionamento dei prodotti e l'applicazione delle marche si compiano nei suoi locali, gl'importatori, dopo aver pagato il dazio di confine, devono provvedere a che le relative operazioni si facciano sotto la vigilanza degli agenti finanziari in locali di proprietà privata, non lontani dall'Ufficio doganale ed approvati dal Capo della dogana.

Le marche devonsi acquistare, su apposita richiesta vidimata dalla dogana, presso l'Ufficio del registro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si trova la dogana per la quale avviene l'importazione delle polveri nel Regno.

Art. 30.

Impiego di polveri piriche in quantità maggiore di tre chilogrammi nella preparazione dei fuochi artificiali.

—

I pirotecnici, che volessero adoperare nelle lavorazioni, in unica volta, una quantità di polvere pirica maggiore di tre chilogrammi, devono farne dichiarazione in doppio originale, almeno tre giorni prima, all'Ufficio tecnico di finanza, indicando il proprio nome e casato, l'ubicazione della fabbrica ed i giorni nei quali intendono eseguire le lavorazioni.

L'Ufficio restituisce al pirotecnico un originale della dichiara-

zione munito del bollo e della data della presentazione e trasmette l'avviso all'agente di vigilanza.

Questi assiste continuamente all'effettivo impiego delle polveri nelle lavorazioni, accertando man mano l'esistenza e l'integrità delle marche ai recipienti, le quali saranno rotte alla sua presenza.

È permesso al pirotecnico durante le dette lavorazioni, sorvegliate dall'agente, di tenere aperto più di un pacchetto di polvere.

Ultimata la lavorazione, l'agente attesta sulla dichiarazione l'avvenuto impiego delle polveri nella preparazione dei fuochi artificiali.

Art. 31.

Divieti ai pirotecnici

Fra i prodotti similari alla dinamite, al fulmicotone e ai fulminati, di cui è vietata la fabbricazione negli opificî pirotecnici, è compreso il miscuglio di clorato di potassa, zolfo e antimonio, qualunque sieno le proporzioni della miscela.

Art. 32.

Denunzia e verificazione delle fabbriche di miccie

I fabbricanti di miccie, che intendono godere dell'abbuono concesso dall'articolo 1 del testo di legge, devono, almeno dieci giorni prima, presentare all'Ufficio tecnico di finanza la denunzia di fabbrica, in doppio originale.

La denunzia deve indicare:

a) il nome e casato del fabbricante e quello del rappresentante;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) i locali di cui la fabbrica si compone e l'uso cui ciascuno sarà destinato, con designazione speciale del magazzino che dovrà servire alla custodia del polverino granito. Tale magazzino sarà sottoposto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, escluso però l'obbligo della cauzione.

La denunzia dovrà essere corredata della licenza rilasciata dal Prefetto della provincia.

Un originale della denunzia è restituito (insieme con la licenza del Prefetto) al fabbricante, col bollo dell'Ufficio e con l'attestazione del giorno della presentazione.

Per la verificazione della fabbrica, identificazione dei locali, applicazione della serratura speciale alla porta d'ingresso del magazzino di deposito delle polveri e per la custodia della chiave, come pure per la denunzia e verificazione delle variazioni introdotte allo stato della fabbrica, si osservano le disposizioni degli articoli 6, 11 e 27.

Art. 33.

Introduzione del polverino granito nelle fabbriche di miccie ed operazioni di lavorazione.

Di volta in volta che giunge alla fabbrica di miccie, polverino granito accompagnato da bolletta di cauzione, giusta l'articolo 21, il fabbricante deve darne subito avviso all'Ufficio tecnico di finanza, il quale provvede per la introduzione del polverino medesimo nel magazzino di deposito e per il corrispondente allibramento nel registro di carico e scarico. Il polverino deve essere collocato nel magazzino separatamente per le qualità pervenute con ciascuna bolletta di cauzione.

Almeno tre giorni prima d'intraprendere la lavorazione, deve il fabbricante farne dichiarazione scritta in doppio originale, al detto Ufficio, indicando il giorno in cui avranno inizio e termine le lavorazioni e la quantità di polverino granito che sarà impiegato, con riferimento alla data ed al numero della bolletta di cauzione.

L'Ufficio restituisce un originale della dichiarazione al fabbricante col bollo e l'attestazione del giorno in cui fu presentata, e spedisce l'avviso all'agente di vigilanza.

Quest'ultimo assiste all'estrazione dal magazzino del polverino granito indicato nella dichiarazione; fa le corrispondenti annotazioni nel registro, e si accerta dell'effettivo impiego del polverino medesimo per la fabbricazione delle miccie.

Il certificato di scarico della bolletta di cauzione è dato dallo Ufficio tecnico solo dopo che dalle attestazioni poste dall'agente sulla dichiarazione risulterà l'avvenuto impiego nella fabbrica delle miccie di tutto il polverino cui la bolletta si riferisce.

Art. 34.

Documenti da rimettersi all'Ufficio tecnico a cura dell'agente di vigilanza

Appena scaduto il periodo della lavorazione dichiarata o quando per qualsivoglia causa questa venisse a cessare, l'agente di vigilanza ritira l'originale della dichiarazione esistente nella fabbrica e lo trasmette, rivestito delle debite attestazioni, all'Ufficio tecnico.

All'Ufficio stesso devono gli agenti trasmettere un originale dei verbali di suggellamento e disuggellamento degli apparecchi e meccanismi e dei verbali che per qualunque altro motivo fossero da essi compilati.

Art. 35.

Obblighi dei fabbricanti

I fabbricanti di polveri e di altri prodotti esplodenti sono tenuti:

1.° a non ostacolare o ritardare l'ingresso nella fabbrica e nei locali annessi, agli agenti governativi ed a lasciarne in caso di assenza, anche precaria, dal Comune ove esiste la fabbrica, le chiavi al rappresentante di che alla lettera *a* dell'articolo 4;

2.° a somministrare agli agenti di vigilanza tutte le informazioni delle quali venissero richiesti, ed a prestar loro assistenza, e l'opera gratuita del personale dipendente, per tutti i riscontri e le operazioni da compiersi in esecuzione del testo unico di legge e del presente Regolamento;

3.° a custodire in fabbrica o nell'Ufficio a questa adiacente, ed a presentare agli agenti, ad ogni loro richiesta, la denunzia di fabbrica, il processo verbale di verificazione, le licenze dell'Autorità politica e dell'Ufficio tecnico di finanza e la dichiarazione di lavoro;

4.° a conservare inalterate le indicazioni dei locali ed intatti i contrassegni, i bolli ed i suggelli applicati dagli agenti della finanza ed a notificare immediatamente all'Ufficio tecnico le alterazioni ed i guasti che fossero accaduti, giustificandone il caso di forza maggiore;

5.° a compiere in fabbrica, o nel recinto di essa, ogni operazione di preparazione e di essiccazione dei prodotti;

6.° a denunziare subito all'Ufficio tecnico di finanza le eventuali sospensioni di lavoro dichiarato, indicando il giorno e l'ora della sospensione e le circostanze che l'hanno cagionata;

7.° ad impedire in modo assoluto durante la notte, ossia dal tramontare al sorgere del sole, e nei periodi d'interruzione di lavoro, ogni movimento degli apparecchi di produzione.

Art. 36.

Obbligo dei pirotecnici, dei fabbricanti di miccie e dei detentori di apparecchi inoperosi.

Sono estesi ai pirotecnici ed ai fabbricanti di miccie gli obblighi di cui ai nn. 1° a 4° del precedente articolo. I pirotecnici devono però fare la dichiarazione di lavoro solo quando impieghino, in una sola volta, più di tre chilogrammi di polvere.

I detentori di apparecchi inoperosi hanno pure gli obblighi di cui ai nn. 2°, 3°, 4°, esclusa la dichiarazione di lavoro, ed aggiunto l'obbligo di non porre alcun ostacolo all'ingresso degli agenti governativi nei locali dove si trovano detti apparecchi.

Coloro che li hanno in deposito o in vendita devono farne regolare denunzia, e tenerli sempre a disposizione degli agenti governativi, senza farne uso in alcun modo, nè cederli a chicchessia senza la regolare denunzia di cui all'articolo 5.

Art. 37.

Spese a carico della parte

—

Nei casi in cui, per disposizione della legge o del presente Regolamento, le spese di qualunque genere sono a carico della parte, occorre che sia fatto anticipatamente il deposito della somma preventivata dall'Ufficio tecnico. Il deposito è fatto presso lo stesso Ufficio tecnico se la somma non eccede le lire 100: se supera questo limite deve essere versata come deposito provvisorio nella Sezione di tesoreria provinciale.

In base al conto che dev'essere tenuto dall'Ufficio tecnico, si procederà, in fine di mese o al termine delle operazioni che diedero luogo alle spese stesse, alla definitiva sistemazione della partita.

Le indennità di viaggio, di soggiorno e simili, nei casi in cui stanno a carico della parte, sono quelle che competono agli agenti a norma delle rispettive disposizioni di massima.

Il pagamento di tali indennità a favore dei creditori sarà effettuato nei modi prescritti dal Regolamento di contabilità generale dello Stato; l'importo corrispondente, prelevato dal deposito fatto dallo stesso fabbricante, sarà versato nella Sezione di tesoreria con imputazione al capitolo per le reintegrazioni di fondi al bilancio passivo.

Quando per qualunque ragione non sia stato eseguito il deposito preventivo, si farà luogo alla riscossione con la procedura stabilita dalla legge del 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo Regolamento.

Art. 38.

Deposito di polveri piriche e di altri esplodenti

—

Vi ha deposito, nel senso della legge:

a) per le polveri piriche e per quelle senza fumo, salvo l'eccezione di cui all'articolo 41 per gli esercizi di vendita, quando la quantità di esse superi in complesso i tre chilogrammi, a peso netto, ragguagliandosi a tale peso il numero di cinquecento cartuccie da fucile caricate a polvere;

b) per la dinamite, il fulmicotone, il fulminato di mercurio o gli altri fulminati, e per gli esplodenti a base di nitroglicerina, picrati, clorati o di composizione sconosciuta o non bene determinata, od altre sostanze che, unite o separate possano produrre effetti simili a quelli della dinamite, qualunque sia la loro quantità.

Ottenuta la licenza di deposito dal Ministero dell'Interno o dal Prefetto, dovrà l'interessato esibirla all'Ufficio tecnico di finanza per ottenere il rilascio di quella prescritta dall'articolo 14 del testo di legge, presentando all'uopo una marca da bollo da lire 1.

L'Ufficio tecnico emette la licenza e la consegna all'interessato insieme con quella dell'Autorità politica.

La licenza cessa di aver efficacia quando sia revocata quella rilasciata dalla detta Autorità.

Art. 39.

Licenza di trasporto

—

La giustificazione della provenienza legittima dei prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, voluta dall'articolo 14 del testo di legge, si dà:

a) dai fabbricanti e dagli esercenti deposito, mediante certificato dell'Ufficio tecnico o di un suo delegato, in base alle risultanze del registro di carico e scarico;

b) dagl'importatori, mediante bolletta doganale a loro intestata. La bolletta deve indicare, oltre a quanto è prescritto dalla legge doganale, anche il luogo ove trovasi il deposito cui gli esplodenti sono diretti, nonchè il nome e cognome del titolare del deposito.

La licenza per il trasporto dei detti prodotti viene dalla competente Autorità politica rilasciata mediante dichiarazione stesa su certificato di legittima provenienza. Per le polveri piriche e per quelle senza fumo sarà invece scritta a piedi della domanda presentata dall'interessato in carta da bollo da centesimi 50.

Art. 40.

Registro di deposito

—

Sul registro prescritto dall'articolo 14 del testo di legge per tenere in evidenza il movimento giornaliero d'entrata ed uscita dei prodotti diversi dalle polveri piriche e da quelle senza fumo, devono inscriversi: le partite immesse nel deposito, la data dell' introduzione, il numero e la data del certificato di legittima provenienza, la qualità, quantità e provenienza dei prodotti; per quelle che ne vengono estratte, la data dell'estrazione, il numero e la data del certificato di legittima provenienza, la qualità e quantità dei prodotti, nonchè il casato, il nome e la residenza dell'acquirente o destinatario.

I registri per i depositi sono provveduti dall'Ufficio tecnico di finanza, che li vidima prima di farne la consegna agli interessati.

A corredo dei registri devono sempre trovarsi le licenze per i trasporti, rispetto alle partite di prodotti che costituiscono il carico.

Quando l'esercente di un deposito intenda procedere alla distruzione di prodotti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, deve richiedere l' intervento dell'agente delegato alla vigilanza, affinchè accerti la qualità e quantità dei prodotti da distruggere, e attesti, dopo di aver assistito alla distruzione, la regolarità dello scarico sul registro di deposito.

Art. 41.

Vendita

—

La vendita dei prodotti di cui alla lettera *b* dell'articolo 38, qualunque ne sia la qualità, non può esercitarsi che nelle fabbriche o nei depositi.

La vendita delle polveri piriche, di quelle senzo fumo o di cartuccie contenenti le polveri stesse, può farsi nelle fabbriche, nei depositi, e nei luoghi autorizzati a' sensi dell'articolo 13 del testo di legge.

Negli esercizi di vendita possono tenersi polveri piriche e senza fumo, sino a 25 chilogrammi se situati entro l'abitato, e sino a 50 chilogrammi se in luoghi isolati, lontani dai centri di popolazione e non abitati, sotto l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 26, lettere *b* e *c*, del Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, modificato con R. decreto 2 marzo 1893, n. 140. Si terrà conto, all'uopo, per i fuochi artificiali, della polvere contenuta in essi a peso netto.

Nessun limite di quantità è stabilito per la detenzione nei locali di vendita, di capsule, cartuccie vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala con obbligo però di custodirli in locali o ripostigli separati dalle polveri e dagli altri esplodenti. Così pure i fuochi artificiali, contenenti clorato di potassa, devono essere custoditi in locali separati e distinti.

La licenza, di cui all'articolo 13 del testo di legge, non sarà rilasciata, se non sia esibita, oltre alla marca da bollo da centesimi 50, la quietanza della Sezione di tesoreria comprovante il pagamento della tassa di lire 10, tranne che si tratti di vendita esclusiva di capsule, o cartuccie vuote con capsule, di miccie o fuochi di bengala. La detta quietanza sarà contrapposta alla matrice della licenza.

Art. 42.

Rimborso del diritto o tassa di licenza ai pirotecnici ed ai venditori di prodotti esplodenti

—

Quando per causa di forza maggiore o per revoca della licenza rilasciata dall'Autorità politica, debba cessare l'esercizio di una fabbrica di fuochi artificiali, sarà restituito, a domanda dell'interessato, il diritto di licenza in ragione dei mesi interi per i quali la licenza sarebbe stata ancora valevole.

Con le stesse norme, sarà restituita la tassa di vendita nel solo caso in cui venga revocata la licenza.

Art. 43.
Pacchetti aperti.

Negli esercizi di vendita non può tenersi aperto alcun pacchetto di polvere pirica o senza fumo.

Il pacchetto, che a' sensi dell'articolo 14 del testo di legge possono tenere aperto gli armaiuoli autorizzati alla vendita e che confezionano cartucce, non potrà eccedere la capacità di 500 grammi, e quello, similmente aperto, di polvere da mina o polverino non granito per i pirotecnici, non potrà eccedere la capacità di 3 chilogrammi.

Gli agenti di vigilanza hanno diritto di riscontrare se le polveri contenute in pacchetto o recipiente aperto nelle fabbriche di fuochi artificiali e nelle botteghe di armaiuolo per la confezione delle cartucce, siano di produzione della fabbrica indicata sul recipiente stesso.

Qualora i detti agenti ritengano che vi sia stata sostituzione, devono prelevare un piccolo campione della polvere e suggellare il pacchetto o recipiente, facendovi apporre il bollo anche della parte.

L'Ufficio tecnico, eseguite le debite constatazioni, disporrà, a seconda dei casi, per la restituzione del pacchetto o recipiente all'interessato o per la compilazione del processo verbale di contravvenzione.

Art. 44.
Perquisizioni domiciliari

L'obbligo del preventivo permesso dell'Autorità giudiziaria per procedere a perquisizioni domiciliari a' termini dell'articolo 16 del testo di legge, ha luogo soltanto quando si tratti di contravvenzione riguardante esclusivamente la legge suddetta.

In caso invece di contravvenzione riguardante anche il Codice penale o le leggi di pubblica sicurezza, gli agenti debbono attenersi alle disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 45.
Processo verbale di contravvenzione

Nei processi verbali per l'accertamento delle contravvenzioni, compilati dagli agenti scopritori a' sensi dell'articolo 29 del testo di legge, si deve indicare:

a) la data, il nome, cognome e la qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni, se ve ne sono;

b) il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo;

c) la qualità e quantità degli apparecchi, delle materie prime e dei prodotti sequestrati, venduti o distrutti. Nel caso di sequestro, sarà specificato l'Ufficio o la persona cui ne fu fatta la consegna e che ne assume la custodia; nel caso di vendita, s'indicheranno il nome, cognome e recapito degli acquirenti, il prezzo ricavato ed i diritti di bollo e di registro riscossi;

d) gli articoli di legge a cui si riferisce la contravvenzione;

e) le dichiarazioni dei contravventori.

I processi verbali, previa lettura, sono sottoscritti dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e dai testimoni, se ve ne sono.

Se vi è chi non sappia sottoscrivere, o se i contravventori ed i testimoni si ricusano di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Se la contravvenzione sia stata accertata a seguito di perquisizione domiciliare, si unisce al verbale il permesso di procedere alla perquisizione, qualora sia occorso. Il verbale è firmato anche dall'ufficiale delle guardie di finanza o da quell'altro delegato di polizia giudiziaria che intervenne alla perquisizione.

Il contravventore ha diritto di avere copia del processo verbale.

Art. 46.
Reperti

Gli apparecchi e le materie prime sequestrati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè offra gratuitamente un locale ove riporli. Alla stessa condizione sono pure affidati al contravventore i prodotti ultimati od in corso di lavorazione, purchè la loro custodia non presenti pericolo nell'interesse della pubblica o privata incolumità. Alla porta del locale saranno apposti i suggelli tanto dell'Amministrazione quanto del contravventore e la chiave dovrà rimanere presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Per i prodotti, qualora il contravventore non voglia o non possa offrire gratuitamente un locale, od ove la loro custodia si ritenga pericolosa, dovrà tentarsene immediatamente la vendita.

Gli apparecchi e le materie prime, ove non siano accettati in custodia dal contravventore, dovranno essere suggellati e, secondo i casi, depositati presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione se esiste nel Comune, od altrimenti consegnati al Municipio, al quale però non è dovuto alcun compenso. Gli apparecchi esistenti all'aperto, dovranno essere distrutti.

Coloro che assumono la custodia degli apparecchi, delle materie e dei prodotti sequestrati, si rendono responsabili di qualunque sottrazione od alterazione e rispondono della perfetta conservazione dei sigilli.

Qualora la custodia degli apparecchi, dei prodotti, delle materie e degli altri oggetti sequestrati venisse a risultare pericolosa o dispendiosa, o fossero da temere guasti o deperimento di essi reperti, l'Intendenza di finanza e, nei casi urgenti e gravi, il contabile od il Municipio, od anche il contravventore, potrà disporne la vendita, previo assenso e coll'intervento dell'Autorità giudiziaria ed osservate, quanto ai prodotti, le forme dell'articolo seguente.

Art. 47.
Vendita dei prodotti sequestrati.

La vendita dei prodotti sequestrati è tenuta, a mezzo di licitazione o di trattativa privata, dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo, o da quello che ebbe il comando della forza operante, in caso diverso.

La vendita è fatta in complesso od a lotti, al migliore offerente purchè il prezzo corrisponda almeno all'ammontare della tassa.

Le polveri piriche e quelle senza fumo, ove non siano già in regola con l'articolo 4 del testo di legge, devono essere consegnate all'acquirente in pacco chiuso e suggellato. L'acquirente ha l'obbligo di conservare il pacco inalterato fino a che, a sua cura e spese, le dette polveri non sieno poste in regola col citato articolo della legge, in presenza di un delegato della finanza. Le marche all'uopo occorrenti saranno fornite gratuitamente dall'Amministrazione.

In ogni caso l'acquirente deve pagare subito l'ammontare del prezzo di vendita e dei diritti di bollo e di registro nelle mani dell'agente che presiede alla vendita, il quale ha l'obbligo di farne il versamento presso l'Ufficio incaricato della contabilità della contravvenzione.

Qualora non si presentino offerenti, o non si ottenga un'offerta corrispondente almeno all'ammontare della tassa, le polveri ed i prodotti rimasti invenduti sono distrutti.

Art. 48.
Trasmissione all'Intendenza del verbale di contravvenzione

Il processo verbale di contravvenzione, corredato, ove d'uopo, dei necessari documenti, è consegnato dagli agenti scopritori all'Ufficio tecnico di finanza.

L'Ufficio se ritiene che la contravvenzione non sia fondata in legge, propone all'Intendenza l'annullamento del verbale.

Se invece ritiene che sia sussistente, liquida, quando ne sia il caso, l'ammontare dei tributi e quello della multa massima e minima, o ne fa risultare appiedi del processo verbale, che spedisce poscia con gli altri documenti all'Ufficio contabile incaricato della gestione delle contravvenzioni giusta l'articolo 1.

Il contabile procede immediatamente alla riscossione dei tributi, a meno che questi riguardino reperti caduti in confisca. Nel caso di vendita senza licenza, dovrà però sempre farsi luogo alla riscossione della tassa defraudata.

La riscossione è fatta adottando la procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e dal relativo Regolamento.

Eseguite le opportune registrazioni ed estratte le copie, il contabile spedisce all'Intendenza di finanza il verbale di contravvenzione insieme con i documenti e le cartelle dei processi.

Art. 49.

Provvedimenti dell'Intendenza

L'Intendenza esamina gli atti, e se riconosce insussistente la contravvenzione, perchè il fatto risultante dal processo verbale non costituisce infrazione nè di legge nè di Regolamento, ordina, sul conforme parere dell'Ufficio tecnico, l'annullamento del detto processo verbale. Se vi è divergenza di pareri, ne riferisce al Ministero.

Qualora ritenga invece che la contravvenzione sussista e non ricorra l'ipotesi dell'articolo 28, secondo comma, del testo di legge per atto del messo comunale notifica al contravventore l'ammontare della multa ed eventualmente anche delle spese, ch'egli deve depositare nella cassa dell'Ufficio contabile, se intende chiedere che l'applicazione della multa sia fatta in sede amministrativa.

L'Intendenza trascorso il termine di 10 giorni senza che le sia stata presentata la domanda firmata dal contravventore e corredata dalle bollette comprovanti che furono eseguiti il deposito di cui sopra ed il pagamento dei tributi, qualora questi siano dovuti, spedisce gli atti all'Autorità giudiziaria.

Il procedimento penale non può essere sospeso se il fabbricante non abbia prima presentata all'Intendenza di finanza la domanda per la decisione amministrativa e non abbia effettuato il deposito ed il pagamento suddetti, con l'aggiunta delle spese già occorse per il procedimento.

Art. 50.

Decisione amministrativa

La domanda del contravventore per rimettersi alla decisione amministrativa sarà riguardata come irrevocabile, e non sarà ammessa se contenga riserve o condizioni, o non sia corredata delle bollette di cui all'articolo precedente.

Il decidere delle contravvenzioni in sede amministrativa spetta esclusivamente all'Intendenza, qualunque sia l'ammontare della multa.

L'Intendenza, nei casi stabiliti dall'articolo 30 del testo di legge, dichiara la confisca degli apparecchi, delle materie e dei prodotti sequestrati.

Gli oggetti caduti in confisca sono venduti in conformità all'articolo seguente.

Art. 51.

Esecuzione delle sentenze

Quando il giudice ordinario abbia pronunziata sentenza e questa sia divenuta definitiva, l'Intendenza ordina al contabile di procedere immediatamente agli atti per la riscossione della multa e delle spese.

Il contabile deve, inoltre, provvedere alla vendita degli apparecchi, delle materie e dei prodotti caduti in confisca.

Ove l'Autorità giudiziaria abbia assolto il contravventore od abbia altrimenti ordinata la restituzione degli oggetti sequestrati, il contabile provvede affinchè la detta restituzione si effettui senza indugio; e se le polveri o gli altri esplodenti furono venduti, propone all'Intendenza di finanza che sia dato all'interessato il prezzo ricavato dalla vendita.

Peraltro, nel caso di restituzione di reperti soggetti a tributi, si procede alla riscossione di questi, ovvero si trattiene sul prezzo ricavato dalla vendita il relativo ammontare, insieme con quello delle spese giudiziali qualora sieno dovute.

Se le materie od i prodotti furono distrutti, se ne paga all'interessato il prezzo, che sarà indicato dalla Camera di commercio, e che non potrà mai essere superiore a quello risultante dalla tabella dei valori di esportazione stabiliti dalla Commissione centrale dei valori per le dogane, istituita col R. decreto 2 ottobre 1879, n. 5119.

Art. 52.

Ripartizione del prodotto delle multe

La ripartizione del prodotto delle multe si fa colle norme della legge 26 gennaio 1865, n. 2134.

Art. 53.

Indennità ai Ricevitori del Registro e del bollo straordinario

Ai Ricevitori del Registro e del bollo straordinario è concessa un'indennità in corrispettivo delle spese sostenute per la distribuzione delle marche ai fabbricanti ed agli importatori di polveri piriche e di polveri senza fumo, nella seguente proporzione:

sulle prime . . .	L.	2.000	il 3 0/0
sulle successive . .	»	18.000	0.50 0/0
» » . .	»	80.000	0.25 0/0
» » . .	»	1.900.000	0.20 0/0

sopra ogni somma maggiore il 0.10 0/0.

La liquidazione ed il pagamento delle indennita si faranno con le stesse norme vigenti o che fossero in seguito stabilite per la liquidazione ed il pagamento dell'aggio ordinario accordato ai Ricevitori per le riscossioni loro affidate.

Art. 54.

Disposizioni diverse

È permesso di esperimentare nuovi processi di fabbricazione delle polveri piriche o degli altri prodotti esplodenti conosciuti, o di fabbricare, in via di esperimento, prodotti nuovi, purchè ne sia fatta dichiarazione scritta, in doppio esemplare, all'Ufficio tecnico di finanza, almeno otto giorni prima.

Gli esperimenti non possono però essere eseguiti che in fabbriche provvedute della licenza dell'Autorità politica, sotto la responsabilità anche del titolare della licenza.

Il prodotto sarà immesso, coll'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 17 e 18, nel magazzino fiduciario, oppure distrutto se il fabbricante non intende metterlo in commercio.

Art. 55.

La vendita di polveri piriche o di altri prodotti esplodenti da parte delle Amministrazioni dello Stato, non può essere fatta, in alcun caso, a prezzi inferiori all'ammontare della tassa stabilita dall'articolo 1 del testo di legge, tenuto calcolo della granitura per la classificazione in polvere da caccia o da mina a' sensi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

Art. 56.

Nel termine di giorni 20 dalle intimazioni fatte agli interessati dall'Ufficio tecnico, in applicazione del testo di legge e del presente Regolamento, è ammessa opposizione presso l'Intendente di finanza.

Contro la decisione dell'Intendente si può ricorrere al Ministero delle Finanze nel termine di giorni 30 dalla notificazione.

Art. 57.

I moduli a stampa per l'applicazione del presente Regolamento sono dall'Amministrazione provveduti gratuitamente ai fabbricanti ed ai titolari dei depositi, a mezzo degli Uffici tecnici di finanza.

Disposizioni transitorie

Art. 58.

Le licenze rilasciate dall'Ufficio tecnico di finanza per l'esercizio delle fabbriche e dei depositi, continueranno ad avere efficacia

Le dichiarazioni di lavoro che fossero state presentate all'Ufficio tecnico prima dell'attuazione della legge del 23 gennaio 1902, n. 25 (allegato *B*), saranno valide fino alla loro scadenza.

Per le fabbriche tassate in base alla produttività giornaliera, sarà liquidata la tassa con tale sistema, in ragione dei giorni di lavoro indicati nella dichiarazione e precedenti all'entrata in vigore della detta legge, e riscossa con le norme del Regolamento 17 dicembre 1891, n. 694. Per la tassa relativa ai giorni successivi, da liquidarsi in base all'accertamento diretto, si terrà conto di quella che fosse stata pagata anticipatamente, e sarà rilasciata dall'Ufficio apposita credenziale, da consegnarsi, a cura del fabbricante, al Ricevitore del Registro o del bollo straordinario per l'acquisto di un corrispondente numero di marche.

Art. 59.

Nel giorno in cui entrerà in vigore il presente Regolamento, il fabbricante dovrà destinare uno speciale magazzino annesso alla fabbrica e nelle condizioni richieste rispetto ai depositi doganali di proprietà privata, per la custodia dei prodotti che saranno ottenuti dopo l'attuazione della detta legge, salvo il disposto dell'articolo 60 per i prodotti che si trovassero in corso di lavorazione.

L'Ufficio tecnico dovrà:

a) procedere all'inventario dei prodotti in corso di lavorazione e dei residui;

b) fare applicare una seconda serratura alle porte d'ingresso dei locali destinati alle operazioni di fabbricazione; a quelle dei depositi delle materie prime e dei prodotti da essiccarsi ed a quella del magazzino suindicato;

c) far munire di reticolato metallico, le cui maglie non eccedano tre centimetri di lato, le finestre di tutti i locali indicati alla lettera *b*.

Le spese per l'acquisto e l'applicazione delle serrature e dei reticolati metallici sono a carico del fabbricante.

Art. 60.

Le operazioni per ultimare i prodotti in corso di lavorazione ed i residui di cui al precedente articolo, dovranno compiersi in tempo diverso dalle nuove lavorazioni e sotto la vigilanza permanente dell'agente finanziario, intesa ad impedire in modo assoluto ogni confusione tra i prodotti così ultimati ed i nuovi.

I prodotti ottenuti dalle suddette operazioni e quelli già ultimati al momento dell'attuazione della legge e che esistessero in fabbrica, dovranno essere chiusi in apposito magazzino nelle condizioni di cui al 1° comma dell'articolo precedente, ma senza l'obbligo della cauzione.

Le polveri piriche e quelle senza fumo non potranno essere estratte dal detto magazzino se non in recipienti metallici oppure di carta o cartone, senza però i vincoli di forma o di peso, e senza restrizioni di granitura, muniti dalla marca di tassa pagata.

Art. 61.

Dal giorno in cui entrerà in vigore il presente Regolamento, nessuna quantità di polvere pirica o di polvere senza fumo potrà essere trasportata senza che sia chiusa in recipienti muniti di marca, fatta eccezione solo per quelle coperte da certificato di legittima provenienza rilasciato anteriormente al detto giorno.

Questi prodotti, al loro giungere a destinazione, saranno subito dal destinatario denunziati all'Ufficio tecnico e chiusi in recipienti nel modo consentito dall'articolo precedente. L'Ufficio provvederà per l'immediata applicazione delle marche di tassa pagata.

Art. 62.

Non più tardi del giorno in cui entrerà in vigore il presente Regolamento, gli esercenti deposito di polveri piriche e di polveri senza fumo dovranno denunziare all'Ufficio tecnico di finanza le quantità che ne tengono in deposito, a meno che avessero già fatta tale denunzia dopo l'attuazione della legge.

L'Ufficio procederà all'inventario ed accerterà contravvenzione per le eccedenze gravi riscontrate nel magazzino in confronto ai risultamenti del registro di carico e scarico, le quali eccedenze saranno sequestrate.

Per le polveri che si trovassero già chiuse nei recipienti acconsentiti dall'ultimo comma dell'articolo 60, si farà subito luogo all'applicazione delle marche di tassa pagata.

Entro 60 giorni, gli esercenti deposito dovranno provvedere per il condizionamento dei prodotti nei modi acconsentiti dal detto articolo 60, e per la loro legalizzazione mediante marca di tassa pagata, a meno che non preferiscano introdurli in apposito magazzino soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata, escluso l'obbligo della cauzione.

La richiesta per l'intervento dell'agente di finanza nel deposito o nel magazzino speciale suindicato, per la legalizzazione delle polveri, non potrà aver luogo per partite inferiori a 5 quintali, tranne che la quantità esistente nel deposito o nel magazzino sia inferiore a tale limite.

Entro 18 mesi dall'applicazione della legge, tutte le polveri esistenti in magazzini speciali dovranno essere condizionate nei modi acconsentiti dall'articolo 60, e legalizzate con l'applicazione della marca di tassa pagata.

L'Ufficio tecnico provvederà perchè nel termine indicato dal 1° comma del presente articolo, siano applicate le marche di tassa pagata a tutte le polveri esistenti negli esercizi di vendita, le quali dovranno essere chiuse in recipienti nei modi acconsentiti dall'articolo 60.

Per i pacchetti muniti di marca di tassa pagata che si possono tenere aperti, a' sensi dell'articolo 14 del testo di legge, dovranno osservarsi le disposizioni dell'articolo 43 del presente Regolamento.

Art. 63.

È vietato agli Uffici tecnici di affidare agli interessati le marche di tassa pagata. Queste saranno consegnate, contro ricevuta, allo agente, il quale le rimetterà, volta per volta, all'interessato e redigerà processo verbale, indicando il numero di quelle applicate, sotto la sua permanente sorveglianza, e di quelle deteriorate, i cui avanzi dovranno essere consegnati all'Ufficio per la distruzione.

Art. 64.

Trascorsi sei mesi dall'attuazione del presente Regolamento, non saranno accettate le dichiarazioni di lavoro tanto per le polveri piriche e quelle senza fumo, quanto per gli altri prodotti esplodenti, se la fabbrica non sarà stata posta interamente nelle condizioni prescritte.

Art. 65.

Il rimborso ai fabbricanti di fuochi artificiali della tassa pagata per il tempo posteriore all'attuazione della legge, sarà ordinato dalle Intendenze di finanza, con buoni su mandato a loro disposizione, nei modi stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
I Ministri delle Finanze e dell'Interno
CARCANO.
GIOLITTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il Ministeriale decreto 6 settembre 1901, col quale venne indetto il concorso per esame a n. 5 posti di volontario amministrativo nelle Manifatture e nei Magazzini di deposito tabacchi greggi;

Visto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col R. decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Veduta la relazione 22 marzo 1902 che riferisce sull'operato della Commissione centrale esaminatrice, nominata col decreto Ministeriale 27 dicembe 1901;

Approva

la lista dei vincitori del detto concorso nel seguente ordine di merito:

Pedoia Luigi.
Rodriguez Raffaele.
Capolozza Rodolfo.

Cherici Umberto.
Parisi Antonio.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 23 marzo 1902.

Il Ministro
CARCANO.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ispettorato Generale della Sanità Pubblica

Comunicato.

Il Ministero avverte che presso la Prefettura di Napoli sono ancora giacenti cinque progetti di Sanatorio per tubercolosi, i quali dalla Commissione giudicatrice non furono ammessi alla gara definitiva, a norma dell'avviso di concorso emanato dal Ministero in data 8 febbraio 1900 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dello stesso mese, n. 35.

Tali progetti sono contrassegnati dai seguenti motti:
1.° Regina Margherita.
2.° Beneficenza.
3.° Humanitas.
4.° L'Universo è un libro infinito
5.° Virtus et gloria.

Nonostante l'avviso datone agli interessati con la disposizione Ministeriale del 10 febbraio 1901, inserita nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dello stesso mese, n. 37, che indiceva il Concorso definitivo, ed alla quale fu data la maggiore diffusione mediante la stampa, gli autori dei nominati progetti non si sono curati finora di notificare al Prefetto di Napoli l'indirizzo, al quale i progetti stessi debbono essere recapitati per la restituzione.

Si avvertono pertanto gli interessati, che qualora nel termine di due mesi dalla data del presente comunicato essi non abbiano provveduto a quanto sopra, il Ministero farà procedere, senz'altro, all'apertura delle schede suggellate portanti il nome e cognome degli autori dei progetti, ed alla restituzione di questi ultimi, a sue spese.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale e provinciale.

Con R. decreto del 23 febbraio 1902:

Nomina a prefetto di 3ª classe (L. 9000).

Tivaroni avv. Carlo, già provveditore agli studî, nominato prefetto della provincia di Teramo.

Con RR. decreti del 27 febbraio 1902:

Segretari di 1ª e 2ª classe nominati consiglieri di 4ª (L. 3500):

Spada dott. Antonio, segretario di 2ª classe, per esame — Tua dott. Stefano, id. di 1ª id. nell'Amministrazione centrale, id. — Lusardi dott. Paolo, id. id. id.

Con RR. decreti del 2 marzo 1902:

Sottosegretari nominati segretari di 3ª classe (L. 2000):

Raineri avv. Salvatore, per merito — Foschini dott. Francesco, per anzianità e merito — Carlomagno dott. Francesco, id. id. - Carpani dott. Pietro, id. id. - Ferretti dott. Aurelio, per merito — Reale dott. Ernesto, per anzianità e merito — Spano dott. Giuseppe, id. id. — Basile dott. Giulio, id. id. — Sbrocca dott. Aurelio, per merito — Barberis dott. Fedele, per anzianità e merito — Tommasi dott. Lodovico, id. id. — Sormano dott. Riccardo, id. id. — Barbieri dott. Angelo, per merito — Lastrucci dott. Adolfo, per anzianità e merito — Abbiati avv. Carlo, id. id. — Pirozzi dott. Domenico, id. id.

Scrivano nell'Amministrazione provinciale nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe (L. 1500):

Bonfiglio Pasquale.

Direttore capo divisione promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 7000):

Alessio comm. dott. Emilio.

Capo di sezione promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 5000):

Lualdi cav. dott. Riccardo, per anzianità e merito.

Primi segretari promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 4000):

Cotta cav. dott. Adolfo, per anzianità e merito — Emina cav. dott. Ernesto, id. id.

Segretari promossi dalla 2ª alla 1ª classe (L. 3000):

Goffredo dott. Alfredo, nell'Amministrazione centrale, per anzianità e merito — Dezza dott. Secondo, id. id. id.

Vice ragioniere promosso dalla 2ª alla 1ª classe (L. 2500):

Riccoboni rag. Giuseppe, nell'Amministrazione centrale, per anzianità e merito.

Con RR. decreti del 2 marzo 1902:

Rocco dott. Raffaele, consigliere di 4ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 3500), nominato primo segretario di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 3500).

Galletti dott. Francesco, segretario di 3ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 2000), nominato segretario di 3ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2000) — Guadagnini dott. Giuseppe, id. id. id. — Giacchi dott. Giuseppe, id. id. id. — Tassoni dott. Celso, id. id. id. — Regard dott. Giuseppe, id. id. id. — De Blasio dott. Gaetano, id. id. id. — Arcioni rag. Carlo, vice ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione provinciale (L. 2000), nominato vice ragioniere di 2ª classe nell'Amministrazione centrale (L. 2000) — Cucullo rag. Giovanni, id. id. id. — Perugini rag. Augusto, id. id. id.

Con R. decreto del 23 febbraio 1902:

Caravaggio comm. avv. Evandro, prefetto di 1ª classe, collocato a riposo, a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio.

Con R. decreto del 27 febbraio 1902:

Zurlo dott. Leopoldo, sottosegretario nell'Amministrazione provinciale, già dispensato dal servizio, perchè chiamato sotto le armi, riammesso in servizio.

Con R. decreto del 2 marzo 1902:

Tironi Aristide, ufficiale d'ordine di 3ª classe in aspettativa per motivi di salute, richiamato in servizio.

Amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Con RR. decreti del 23 febbraio 1902:

Fazzari Milano, ufficiale d'ordine di 2ª classe, dichiarato dimissionario dall'impiego.

Orrù dott. Eusebio, vice commissario di 3ª classe, accettate le rassegnate dimissioni dall'impiego.

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Amministrazione centrale.

Con RR. decreti del 16 marzo 1902:

Luciolli cav. Lodovico - Semitecolo cav. Carlo, capi sezione amministrativi di 1ª classe, nominati direttori capi divisione di 2ª classe.

Zaccagnini cav. ing. Camillo — Bruno cav. Carmine — Sisto cav. Napoleone — Benettini cav. dott. Giuseppe Silvio — Bodrero cav. dott. Pompeo — D'Arienzo cav. Olindo — Marangoni cav. Valerio, segretari amministrativi di 1ª classe, nominati capi sezione di 3ª classe.

Ferraria cav. Celestino, ufficiale d'ordine di 1ª classe, collocato a riposo, per motivi di salute, in seguito a sua domanda.

Con decreti Ministeriali del 10 marzo 1902:

Rosetti Giuseppe, vice segretario amministrativo di 1ª classe, aumentato lo stipendio da lire 2500 a lire 2750 per compiuto sessennio — Ferrario cav. Antonio, archivista di 1ª classe, id. id. da lire 3500 a lire 3850, id. — Meucci Luigi, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id. id. da lire 2200 a lire 2420, id.

Personale delle intendenze.

Con decreti Ministeriali del 10 marzo 1902:

Borelli Adolfo, segretario amministrativo di 1ª classe, aumentato lo stipendio da lire 4000 a lire 4400, per compiuto sessennio.

Cetti Giovanni, id. id. di 3ª id. — Racchi Francesco, id. id., id. id. da lire 3000 a lire 3300.

Pilo Enrico, id. id. di 1ª id., id. id. da lire 2500 a lire 2750 id.

Baldi Giuseppe, id. id. di 2ª id. — Allegretti Luigi, id. id., id. id. da lire 2000 a lire 2200, id.

Bicchi Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe, id. da lire 2200 a lire 2420 — Bianchi Angelo, id. id. di 4ª classe, id., id. da lire 1200 a lire 1320, id.

Con R. decreto del 16 febbraio 1902:

Daniele Oreste, vice segretario amministrativo di 2ª classe negli Uffici della Corte dei conti, nominato vice segretario amministrativo di 2ª classe nelle Intendenze di Finanza.

Personale delle gabelle.

Con decreto Ministeriale del 5 marzo 1902:

Scaglione dott. Giuseppe, volontario nelle dogane, accettate le offerte dimissioni dall'impiego.

Personale del demanio.

Con R. decreto del 9 febbraio 1902:

De Gennaro Vincenzo, ricevitore del Registro, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per avanzata età.

Personale delle imposte dirette.

Con decreto Ministeriale del 3 marzo 1902:

Villasanta Giulio, volontario, è, in seguito a sua domanda, dichiarato dimissionario dall'impiego.

Con R. decreto del 2 marzo 1902:

Carano dott. Giovanni, aiuto-agente di 2ª classe, è, in seguito a sua domanda, dichiarato dimissionario dall'impiego.

Con decreto Ministeriale del 10 marzo 1902:

Tarini Ugo, volontario, è, in seguito a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 2 marzo 1902:

Platone Oreste, ingegnere catastale di 5ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0, cioè: N. 1,250,212 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, per L. 300, al nome di *Castellana* Ambrogio fu Francesco Saverio, domiciliato in Palermo, con vincolo di usufrutto vitalizio a favore di Rap Marianna fu Giuseppe, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Castellano* Ambrogio fu Francesco Saverio, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 25 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO DI SMARRIMENTO DI RICEVUTA (1ª *Pubblicazione*).

Il sig. Enrico Rossi, fu Pasquale, ha denunciato lo smarrimento della ricevuta N. 10,463, rilasciatagli il 10 febbraio p. p. dalla Sede della Banca d'Italia in Genova, all'atto del deposito, per cambio, di N. 5 cartelle del Consolidato 5 0[0, sprovviste di cedole, per l'annua rendita complessiva di L. 250.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, a'termini dell'articolo 334 del Regolamento 8 ottobre 1870, N. 5942, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si consegneranno i nuovi titoli al detto sig. Enrico Rossi, senza ritiro della ricevuta, la quale rimarrà di nessun volore.

Roma, il 25 marzo 1902.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro *(Portafoglio)*

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 26 marzo, in lire 102,25.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro *(Divisione Portafoglio)*.

25 marzo 1902.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidati . .	5 % *lordo*	102,54 1/2	100,54 1/2
	4 1/2 % *netto*	110,91 1/4	109,78 3/4
	4 % *netto*	102,28 3/8	100,28 3/8
	3 % *lordo*	67,75 7/8	66,55 7/8

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta di ieri della Camera francese, il signor Denys-Cochin svolse un' interrogazione circa la dichiarazione franco-russa relativa all'accordo anglo-giapponese.

L'interrogante crede che gli interessi della Francia e della Russia in China siano differenti e chiede in quale misura la Francia si sia impegnata.

Delcassé risponde che la dichiarazione fatta dalla Francia e della Russia è chiara e fu compresa ovunque esattamente.

Gli interessi essenziali dei due paesi e la situazione dei rispettivi possedimenti limitrofi in China ispirano loro lo stesso desiderio di vedere la China intatta, tranquilla, indipendente.

Esaminando la nota franco-russa, constata che, per dar motivo ad un intervento della Francia e della Rus-

sia, sarebbero necessarie un'azione aggressiva contro la China ed una minaccia contro i loro propri interessi.

In tali condizioni ogni esitazione sarebbe un'abdicazione.

La Francia non presuppone da parte delle Potenze nessun secondo fine, nessuna intenzione ostile; ma una casa ben guardata storna ogni tentativo.

Noi vogliamo - prosegue Delcassé - il rispetto dei nostri interessi, la China intatta, indipendente, aperta alla libera gara delle intelligenze e dei capitali del mondo intero. Non esistono nell' Estremo Oriente forze in opposizione tra loro; esistono forze concorrenti tra loro verso uno stesso scopo, cioè il mantenimento dello *statu quo* e della pace generale.

Termina dicendo che la dichiarazione franco-russa ha già ricevuto l'adesione di alcune Potenze e l'approvazione di alcune altre.

***

I giornali francesi accolgono con soddisfazione la notizia dei negoziati aperti fra Inglesi e Boeri nell'Africa del Sud e sperano che essi approderanno in modo che la guerra possa essere terminata prima dell'incoronazione di Re Edoardo VII.

Qualche giornale crede però, che, se l'Inghilterra non accorderà l'indipendenza ai Boeri, difficilmente la pace sarà conchiusa.

L'*Echo de Paris* afferma che i circoli inglesi ritengono che il viaggio dei rappresentanti boeri sia il risultato di trattative riprese dal Gabinetto britannico per desiderio di Re Edoardo, il quale vorrebbe che fosse terminata la guerra prima della sua incoronazione.

***

Il giornale conferma pure la voce che il maresciallo lord Wolseley sia partito per l'Africa meridionale con una missione di Edoardo VII.

Il corrispondente del *Matin*, da Londra, dice che il Governo inglese dubita assai che la riunione dei capi boeri conduca a negoziati che permettano la conclusione della pace.

La legazione olandese, che non fu consultata, ignora completamente le intenzioni del Governo inglese e quelle di Schalkburger.

***

Telegrafano da Londra, 25 marzo:

Continuano a pervenire a Re Edoardo insistenti preghiere e consigli di pace da ogni parte dell'Impero britannico e dall'estero.

Un indirizzo, coperto di duemila firme di persone autorevoli e notissime, domanda che la pace venga promulgata prima dell'incoronazione.

La Regina Guglielmina d'Olanda e lo Czar Nicolò II mandarono anch'essi a Re Edoardo preghiere a favore della pace.

***

L'ufficiosa *Post*, di Berlino, ha da fonte attendibile la notizia che prossimamente verrà pubblicato un proclama in cui si annunzierà che il proclama di lord Kitchener, concernente il bando dei combattenti boeri, fu abolito.

Il Re Edoardo, commosso per l'atto di generosità del generale boero Delarey verso lord Methuen, persona gratissima alla Corte inglese, avrebbe comunicato al ministro della guerra il suo desiderio formale di rispondere a questo atto di generosità con l'abolizione del proclama in parola.

***

Le Cortes spagnuole sono convocate per il 3 aprile. In questa prima seduta, il Gabinetto esporrà il suo programma politico.

Il Consiglio dei ministri si è occupato lungamente della questione delle Congregazioni, la cui soluzione presenta delle difficoltà, stante la resistenza del Vaticano. In attesa, il Consiglio dei ministri ha deciso di affidare ai ministri dell'interno e della giustizia la cura di elaborare un progetto di legge sulle Associazioni, dopo che un'altra Commissione composta dei ministri della giustizia, dei culti, degli affari esteri e dell'agricoltura avrà studiato tutti i documenti che riguardano le Congregazioni.

Il Gabinetto mantiene i suoi progetti di legge sugli scioperi, sulle riforme municipali e sulla Banca di Spagna. Quest'ultimo subirà delle modificazioni che il nuovo ministro delle finanze proporrà al Consiglio. La Banca di Spagna si mostrò più conciliante col nuovo ministro, sig. Rodriguez.

***

Un telegramma da Washington annunzia che il Presidente Roosevelt ha avuto una conferenza col generale Wood, governatore di Cuba, e col neo-eletto Presidente della Repubblica Cubana, sig. Estrada-Palma, conferenza nella quale furono decise le formalità da seguirsi nella trasmissione dei poteri dalle mani delle Autorità americane in quelle elette dai Cubani.

Sarebbe intenzione degli Stati-Uniti di ritirare le loro truppe e di istallare la nuova Repubblica nel prossimo mese di maggio.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Tiro a segno. — Domani giovedì e sabato 29 gli ascritti al riparto armato, forniti di divisa, dovranno trovarsi, alle ore 7 ant. precise, sul viale delle Milizie ai Prati di Castello, per armarsi alla Caserma degli Allievi carabinieri ed eseguire in piazza d'armi le istruzioni militari.

Il Congresso dei chirurghi. — Questo Congresso tenne ieri due sedute, nelle quali continuò lo svolgimento dei temi sulla chirurgia toracica ed addominale.

Oggi i chirurghi han posto fine ai loro lavori.

Congresso degli autori ed editori. — Con la tornata di ieri, nel pomeriggio, venne chiuso questo Congresso, votandosi il seguente ordine del giorno concordato fra varî proponenti: « Il Congresso fa voti che nella scelta dei libri di testo sia riconosciuta agli insegnanti quella piena libertà che è indispensabile a bene e dignitosamente esercitare il loro ufficio, e che sola può accordarsi con la severa responsabilità d'ogni loro atto; che questa libertà non trovi altro limite che l' ispezione e la revisione motivata specificatamente dall'Autorità scolastica governativa, contro la quale sia però lecito il ricorso delle parti interessate. Raccomanda inoltre che ogni mutazione di programma, la quale implichi mutazione di testi, sia pubblicata almeno un anno prima della sua andata in vigore ».

Parlarono quindi applauditi il cav. Pietro Valardi a nome dell'Associazione libraria italiana, il prof. Beniamino Rinaldi ed il comm. Veniali; a tutti, chiudendo i lavori del Congresso, rispose, con un discorso applauditissimo, il presidente, on. Roux.

Esposizioni internazionali di Torino. — L'inaugurazione solenne di queste importanti esposizioni, che doveva farsi il 26 prossimo aprile, è stata rinviata al 5 maggio.

Partenza di truppe per la China. — Col piroscafo *Montenegro*, della N. G. I., salpato stanotte da Napoli, sono partite le truppe destinate a dare il rimpiazzo alle altre che sono in China.

I partenti, in numero di 351 fra soldati e sottufficiali, sono al comando del tenente colonnello Ameglio con 14 ufficiali.

Partirono pure 11 guardie marine e 111 marinai.

I generali Mirri e Mazza e moltissimi ufficiali si sono recati a bordo del *Montenegro* per salutare i partenti

Furono caricate sul detto piroscafo 20 casse di merce dal distretto, contenenti oggetti di scrittoio e biancheria, 50 letti per gli ufficiali, coi rispettivi corredi, più 350 casse, contenenti vestiarî, elmetti e viveri di riserva. e mille quintali di foraggio per i cavalli.

Grande torneo a Torino. — Agli ultimi di aprile si terrà nel teatro Regio di Torino un grandissimo ed importante torneo, raffigurante le feste per l'elezione di Vittorio Amedeo di Savoia a Re di Sicilia.

Il torneo sarà diretto da S. A. R. il Duca d'Aosta, e vi parteciperanno i Principi e la migliore nobiltà torinese.

Congresso idrologico meteorologico. — A Milano, dal 4 al 6 aprile, alla Scuola superiore femminile si terrà il Congresso idrologico meteorologico. Vi saranno gite alla Certosa di Pavia e allo stabilimento di Saluce.

La squadra Russa a Napoli. — Ieri giunse nella rada di Napoli una squadra Russa, composta delle navi *Vladimir, Monomach, Sissoi Veliky, Navarin, Dmitry, Donskoy, Amiral Kornilow*. Si attendono le torpediniere della squadra.

Furono scambiate le salve e le visite d'uso.

Incendio d'un piroscafo. — Si telegrafa da Cagliari, 26:

Nella notte scorsa il piroscafo della Navigazione Generale Italiana, *Marco Minghetti*, proveniente da Napoli e diretto in America, carico di emigranti, ha appoggiato in questo porto essendosi manifestato un incendio nella stiva.

Mercè l'opera attiva dal personale di bordo, dei pompieri e dei militari si riuscì a limitare l'incendio, senza alcun accidente di persone.

Le Autorità civili e militari sono tosto accorse sul posto.

L'incendio, essendo stato del tutto domato, il piroscafo domani proseguirà per New-York.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Aller*, del N. L., ieri l'altro da Gibilterra proseguì per Genova.

— Ieri il piroscafo *Città di Milano*, della Veloce, giunse a Napoli, ed i piroscafi *Nord-America*, della Veloce, e *Scotia*, della C. A. A., giunsero a New-York.

— Ieri l'altro i piroscafi *Miguel Jover*, della C. G., e *Ravenna*, della S. I., arrivarono, il primo a Barcellona ed il secondo a Montevideo.

ESTERO.

Cereali negli Stati-Uniti d'America al 1° marzo 1902. — Il dipartimento d'agricoltura di Washington valuta la quantità di *frumento* esistente presso le aziende al 1° marzo a 155,700,000 bushels, cifra che rappresenta il 23 0[0 dell'ultima raccolta.

Per quanto riguarda il *granturco*, le riserve erano valutate a 394 milioni di bushels, cifra che rappresenta il 20 0[0 del raccolto complessivo.

I depositi di *avena* al 1° marzo 1902 ammontavano a 198 milioni di bushels, contro 292 milioni nell'anno precedente.

Una ferrovia nel Nicaragua. — Il Governo della Repubblica del Nicaragua ha decretato la costruzione di una ferrovia che, partendo da Momotombo sul lago di Managua, dovrà passare per Matagalpa o Jinotega, per terminare in un punto del Rio Grande, fino al quale i bastimenti dell'Atlantico possano risalire.

È intervenuto il contratto fra il Governo e il signor Erberto C. Emery per la costruzione di una ferrovia a vapore o ad elettricità, che congiungerà Matagalpa al Rio Grande.

Il concessionario, o la Compagnia alla quale ha ceduto i suoi diritti, dovrà stabilire pure sul Rio Grande una linea di vapori fluviali in connessione con la ferrovia e una linea di vapori marittimi tra la foce del fiume e gli Stati-Uniti.

Nuova ferrovia in Siberia. — Telegrafano da Pietroburgo che il Ministro delle finanze ha decisa la costruzione di una nuova linea ferroviaria sul corso superiore dell'Angara.

La nuova linea attraverserà la parte più popolata della Siberia, che finora fu priva di comunicazioni ferroviarie.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PIETROBURGO, 25. — Il *Messaggero dell'Impero* pubblica un rapporto sui disordini studenteschi di Mosca.

Il rapporto constata che dalla fine dello scorso anno scoppiò un movimento ostile al Governo fra gli studenti dell'Università e di altre Scuole superiori.

I capi tentarono di trascinare gli studenti in un movimento politico, dichiarando che occorreva cambiare la forma del Governo.

Essi fecero altresì propaganda fra gli operai.

In seguito alle dimostrazioni di Mosca furono eseguiti 682 arresti.

Per ordine dell'Imperatore, 95 dei principali colpevoli furono relegati ad Irkutsk da due a cinque anni; 567 furono puniti col carcere fino a sei mesi; sei furono posti sotto la sorveglianza della polizia per un anno e 14 vennero rimessi in libertà.

WASHINGTON, 25. — *Camera dei rappresentanti.* — Randell, deputato del Texas, presenta una mozione, con la quale esprime la simpatia della Camera pei Boeri e fa appello all'Inghilterra per la conclusione della pace.

COPENAGHEN, 25. — È giunta l'Imperatrice Madre, Maria Feodorowna, di Russia.

LONDRA, 25. — Il *Globe* pubblica un dispaccio da New-York, secondo il quale la Commissione speciale, incaricata di esaminare la questione, ha approvato un *bill* che apre tutte le regioni minerarie delle isole Filippine agli Americani, agli Spagnuoli ed ai Filippini.

L'AJA, 25. — Lo stato di salute della Regina Guglielmina è soddisfacente; tuttavia la Regina non farà il viaggio ad Amsterdam, come era stato progettato.

LONDRA, 25. — *Camera dei comuni.* — Il ministro delle colonie, Chamberlain. rispondendo ad analoga interrogazione, annunzia che il Governo inglese prende provvedimenti per proteggere gl'interessi dei sudditi inglesi nelle isole Ebridi.

John Redmond annunzia che presenterà un'interpellanza sulla sospensione del deputato Dillon.

Il primo lord della tesoreria, Balfour, dichiara di non avere alcuna notizia intorno ai negoziati che sarebbero stati iniziati nell'Africa meridionale.

Il sottosegretario per gli affari esteri, visconte di Cranborne, rispondendo a Gibson Borwels, dichiara che egli crede all'esistenza di un accordo tra la Russia e la Persia. La Persia si sarebbe impegnata di aggiornare la costruzione delle ferrovie, ma, se ne costruisse l'Inghilterra, prenderebbe delle misure per parteciparvi.

Il visconte di Cranborne crede che la Russia dia sovvenzioni ai piroscafi che fanno il commercio fra la Russia ed il Golfo Persico. Egli crede pure che sieno stati aperti negoziati tra la Russia e la Persia per un prestito onde costruire la strada Tabriz-Teheran, ma non crede che si costruiscano forti che dominino la strada commerciale indo-persiana.

NIZZA, 26. — Il generale Pouzyrewski è partito iersera per Parigi.

PARIGI, 26. — Il *Matin* ha da Nizza: Il generale Pouzyrewski conferirà a Parigi col capo dello stato maggiore dell'esercito francese, generale Pendezec, e con gli altri generali dello stato maggiore stesso.

LONDRA, 26. — *Camera dei comuni.* — *(Continuazione).* — Si approva, in prima lettura, il progetto di legge per la legislazione fondiaria in Irlanda.

La seduta è indi tolta.

WASHINGTON, 26. — L'isola di Cuba verà consegnata al Governo cubano il 20 maggio. Tutti i funzionari civili e le truppe degli Stati-Uniti lasceranno l'isola in quel giorno.

LAS PALMAS, 26. — Un incendio distrusse i magazzini delle Compagnie inglesi Elder e Dempster. Si calcola che le perdite ascendano a circa un milione e mezzo.

LONDRA, 26. — È stata pubblicata, in seguito a richiesta del generale Redwers Buller, la corrispondenza scambiatasi fra lui e il primo lord della tesoreria, Balfour, circa la battaglia dello Spion's Kop.

LONDRA, 26. — Il *Daily Mail* dice che il *War Office* non conosce i progetti di Schalkburger; ma non crede che egli abbia fatto proposte di pace al generale lord Kitchener.

Le pratiche dei delegati boeri non modificano la situazione. La guerra continuerà perciò vigorosamente.

MADRID, 26. — Il Consiglio dei ministri esaminerà sabato venturo il progetto di legge, modificato per il Banco di Spagna, e quello relativo alla creazione della Direzione del Lavoro.

PANAMA, 26. — I dazi sulle merci importate nella Colombia sono stati elevati al 3 0[0 *ad valorem*. I dazi sui liquori sono stati ribassati a 150 *cents* per litro.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 25 marzo 1902

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri . . . . 50,60.

Barometro a mezzodì	753,5.
Umidità relativa a mezzodì	5,98.
Vento a mezzodì	SW forte.
Cielo	coperto.
Termometro centigrado	Massimo 14°2
	Minimo 8°.1.
Pioggia in 24 ore	mm. 10,9.

Li 25 marzo 1902.

In Europa: la pressione massima è rimasta stazionaria al N della Russia; Arcangelo 770; l'area del minimo è discesa sull'Olanda, Helder 740.

In Italia nelle 24 ore: barometro alquanto disceso all'estremo S e in Sicilia; salito altrove fino a 6 mm. al NE; pioggie abbondanti sull'Italia meridionale e Sicilia, leggere, però accompagnate da temporali, sulla val Padana orientale e lungo l'Appennino centrale; venti forti di NW sulle isole, forti del 3° quadrante altrove.

Stamane: cielo quasi sereno sull'Italia centrale, nuvoloso altrove; pioggie sulla penisola Salentina e in Sicilia, intorno a ponente in Sardegna; mar Tirreno mosso od agitato.

Barometro: minimo a 757 sulla penisola Salentina ed in Liguria; massimo a 761 a Palermo e Cagliari.

Probabilità: venti moderati o forti intorno a ponente; cielo vario al centro, nuvoloso altrove; pioggie al S; Tirreno agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, li 25 marzo 1902.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima	Minima
			nelle 24 ore precedenti	
Porto Maurizio	$^{1}/_{2}$ coperto	agitato	12 4	5 5
Genova	coperto	legg. mosso	12 9	8 8
Massa Carrara	$^{1}/_{2}$ coperto	mosso	12 5	6 1
Cuneo	sereno	—	12 5	4 1
Torino	sereno	—	11 8	4 8
Alessandria	sereno	—	13 3	6 0
Novara	$^{1}/_{4}$ coperto	—	12 0	3 2
Domodossola	sereno	—	12 1	— 0 1
Pavia	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 0	5 0
Milano	$^{1}/_{2}$ coperto	—	14 2	4 9
Sondrio	coperto	—	9 0	5 4
Bergamo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 0	4 5
Brescia	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 3	5 7
Cremona	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 6	6 2
Mantova	$^{3}/_{4}$ coperto	—	14 4	7 0
Verona	$^{3}/_{4}$ coperto	—	13 3	6 9
Belluno	coperto	—	10 3	5 0
Udine	piovoso	—	12 5	5 4
Treviso	piovoso	—	15 1	6 8
Venezia	—	—	—	—
Padova	piovoso	—	13 8	6 9
Rovigo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	22 0	6 5
Piacenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 1	5 9
Parma	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 7	8 0
Reggio Emilia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 5	9 0
Modena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	7 1
Ferrara	$^{1}/_{2}$ coperto	—	15 8	7 6
Bologna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 8	8 0
Ravenna	$^{1}/_{4}$ coperto	—	18 0	5 1
Forlì	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 0	11 0
Pesaro	$^{3}/_{4}$ coperto	calmo	16 7	8 2
Ancona	coperto	legg. mosso	17 3	8 5
Urbino	coperto	—	11 4	4 3
Macerata	coperto	—	14 0	5 7
Ascoli Piceno	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 5	7 8
Perugia	$^{1}/_{2}$ coperto	—	12 4	2 8
Camerino	coperto	—	12 0	2 8
Lucca	coperto	—	15 4	6 2
Pisa	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 2	5 7
Livorno	$^{3}/_{4}$ coperto	molto agitato	15 0	5 8
Firenze	coperto	—	14 3	5 1
Arezzo	coperto	—	15 3	4 4
Siena	$^{1}/_{2}$ coperto	—	13 4	5 3
Grosseto	$^{1}/_{4}$ coperto	—	16 1	6 1
Roma	$^{3}/_{4}$ coperto	—	16 0	8 1
Teramo	$^{1}/_{4}$ coperto	—	15 0	6 4
Chieti	$^{1}/_{2}$ coperto	—	16 0	5 0
Aquila	coperto	—	11 2	1 1
Agnone	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 1	2 1
Foggia	sereno	—	19 5	9 0
Bari	sereno	calmo	17 8	10 0
Lecce	$^{1}/_{4}$ coperto	—	17 9	10 0
Caserta	$^{3}/_{4}$ coperto	—	17 1	7 6
Napoli	$^{3}/_{4}$ coperto	molto agitato	15 5	10 0
Benevento	piovoso	—	16 6	8 2
Avellino	coperto	—	14 0	8 0
Caggiano	$^{3}/_{4}$ coperto	—	12 6	3 5
Potenza	$^{1}/_{4}$ coperto	—	13 3	3 1
Cosenza	$^{1}/_{2}$ coperto	—	17 0	10 0
Tiriolo	$^{3}/_{4}$ coperto	—	10 0	— 1 0
Reggio Calabria	sereno	calmo	19 0	13 8
Trapani	coperto	legg. mosso	18 4	12 2
Palermo	$^{1}/_{2}$ coperto	calmo	21 4	6 5
Girgenti	$^{1}/_{2}$ coperto	legg. mosso	17 5	9 3
Caltanissetta	sereno	—	19 0	6 6
Messina	sereno	calmo	18 0	11 7
Catania	sereno	legg. mosso	20 7	9 0
Siracusa	$^{1}/_{4}$ coperto	mosso	20 6	11 3
Cagliari	$^{1}/_{4}$ coperto	calmo	17 1	3 0
Sassari	coperto	—	13 2	5 0

Direttore: AVV. GIOVANNI PIACENTINI. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *Gerente responsabile.*